

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 novembre 2020

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2020, n. 12.

**Disposizioni di sostegno al comparto degli
eventi dal vivo e del cinema.** (20R00252) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2020, n. 13.

**Disposizioni in materia di finanze, patrimonio
e demanio, funzione pubblica, autonomie locali,
sicurezza, politiche dell'immigrazione, corre-
gionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e
sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turi-
simo, risorse agroalimentari, forestali, montagna,
attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione
e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo
sviluppo e partenariato internazionale, sanità e
sociale, Terzo settore (Legge regionale multiset-
toriale).** (20R00253) Pag. 5

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2020, n. 14.

**Disposizioni in materia di paesaggio, di urba-
nistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali
5/2007, 19/2009 e 22/2009.** (20R00254) Pag. 30

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2020, n. 15.

**Assestamento del bilancio per gli anni 2020-
2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale
10 novembre 2015, n. 26.** (20R00255) Pag. 34

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2020, n. 2.

**Rendiconto generale della Regione Emilia-
Romagna per l'esercizio 2019.** (20R00270) Pag. 57

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2020, n. 3.

**Disposizioni collegate alla legge di assesta-
mento e prima variazione generale al bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-
2022.** (20R00271) Pag. 61

REGIONE SICILIA

LEGGE 20 luglio 2020, n. 16.

**Norme per il funzionamento del Corpo Fo-
restale della Regione siciliana. Disposizioni va-
rie.** (20R00274) Pag. 64





**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2020, n. 12.

Disposizioni di sostegno al comparto degli eventi dal vivo e del cinema.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 25 giugno 2020 al Supplemento Ordinario n. 22).***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).***Art. 1.***Realizzazione di spazi pubblici all'aperto Covid-free*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'allestimento di spazi pubblici all'aperto finalizzati a ospitare spettacoli dal vivo e conformi alle misure di sicurezza necessarie a soddisfare l'attuazione dei protocolli sanitari COVID-1s.

2. Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo di concerto con l'Assessore alla salute, sentite le amministrazioni comunali coinvolte, sono stabiliti, con procedure improntate alla massima celerità e urgenza, i criteri e i requisiti per l'individuazione e per la successiva realizzazione delle aree Covid-free individuate e dislocate equamente nel territorio regionale, nonché le modalità di erogazione della spesa sostenuta per l'allestimento.

Art. 2.*Sostegno creditizio al comparto audiovisivo regionale*

1. La Regione promuove l'adozione, da parte del sistema creditizio, di procedure e condizioni che consentono alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva operanti nel territorio regionale la cessione dei crediti di imposta a intermediari finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. 2. Le procedure e le condizioni per la cessione dei crediti di imposta sono definite nella convenzione stipulata dall'amministrazione regionale con gli intermediari finanziari di cui al comma 1.

3. Le dotazioni del Fondo per lo sviluppo di cui all'art. 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), possono essere destinate all'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, aventi sede operativa nel territorio regionale, per l'anticipazione di crediti d'imposta di cui alla sezione II del capo III della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo).

Art. 3.*Disposizioni finanziarie*

1. Per le finalità previste dall'art. 9 bis, comma 1, e dall'art. 11, commi 2, 3, 4 e s, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per

la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione del beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. i (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di 250.000 euro, per l'anno 2020 dalla Missione n. i (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. i (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

3. Per le finalità previste dall'art. 1, comma i, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. i (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3, si provvede mediante rimodulazione per 150.000 euro all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. i (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese conto capitale) e mediante storno per 350.000 euro dalla Missione n. 14 (Industria PMI Artigianato) - Programma n. 3 (Ricerca e Innovazione) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

6. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 5, si provvede ai sensi dell'art. 48, comma 3 e dell'art. 51, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 118/2011 e dell'art. 8, comma 2, lettera c) e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

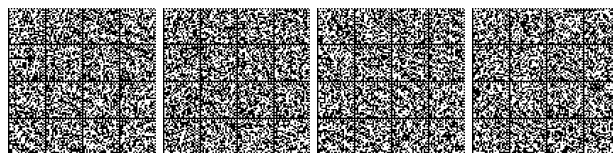
Art. 4.*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 23 giugno 2020

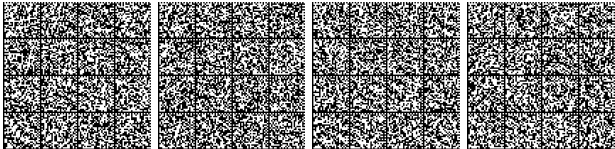
FEDRIGA



Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

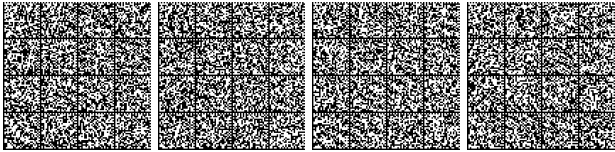
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020 95 esercizio 2020
Disavanzo di amministrazione				
ATTO : LR 2020 95				
MISSIONE				
Programma	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO		
Titolo	1	SPESE CORRENTI		
		residui presunti		10.154.082,94
		previsione di competenza		24.237.698,17
		previsione di cassa	-250.000,00	34.957.347,27
				10.154.082,94
				24.237.698,17
				34.957.347,27
Totale programma				
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO			10.408.963,91
		residui presunti		328.107.979,16
		previsione di competenza	-250.000,00	327.857.979,16
		previsione di cassa		338.691.728,24
				338.691.728,24
TOTALE MISSIONE				
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			732.895.084,38
		residui presunti		2.035.515.629,56
		previsione di competenza	-250.000,00	2.035.515.629,56
		previsione di cassa		2.159.846.431,65
				2.159.846.431,65
MISSIONE				
05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI			
Programma				
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			
Titolo	1	SPESE CORRENTI		
		residui presunti		3.913.903,16
		previsione di competenza	250.000,00	62.105.369,33
		previsione di cassa		63.188.929,19
				3.913.903,16
				62.105.369,33
				63.188.929,19
Totale programma				
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			20.082.790,06
		residui presunti		110.329.990,79
		previsione di competenza	250.000,00	110.579.990,79
		previsione di cassa		113.921.131,21
				113.921.131,21



Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere

SPESE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020/95 esercizio 2020
ATTO : LR 2020/95				
TOTALE MISSIONE	05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		41.228.796,53 172.227.976,87 176.274.757,42
MISSIONE	07 TURISMO			
Programma	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
Titolo	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		64.554.222,98 94.218.108,58 111.459.692,28
Totale programma	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		85.208.359,51 137.706.338,18 158.801.599,66
TOTALE MISSIONE	07 TURISMO	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		85.208.359,51 137.706.338,18 158.801.599,66
MISSIONE	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
Programma	03 RICERCA E INNOVAZIONE			
Titolo	1 SPESE CORRENTI	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		5.962.000,00 11.497.000,00 12.114.500,00



Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati d'interesse del tesoriere						
SPESE						
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		Previsioni aggiornate alla precedente variazione esercizio 2020	VARIAZIONI in aumento in diminuzione	Previsioni aggiornate alla variazione in oggetto atto LR 2020/95 esercizio 2020	
ATTO LR 2020/95						
03	RICERCA E INNOVAZIONE	residui presunti	12.041.712,49		12.041.712,49	
Totale programma		previsione di competenza	29.555.485,65		29.555.485,65	
		previsione di cassa	31.134.536,87	-350.000,00	31.134.536,87	
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	residui presunti	214.506.209,51		214.506.209,51	
TOTALE MISSIONE		previsione di competenza	308.261.246,16		307.911.246,16	
		previsione di cassa	371.051.161,39	-350.000,00	371.051.161,39	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA		residui presunti		600.000,00		
		previsione di competenza				
		previsione di cassa		-600.000,00		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		residui presunti	2.590.401.308,37		2.590.401.308,37	
		previsione di competenza	9.572.451.415,89	600.000,00	9.572.451.415,89	
		previsione di cassa	10.389.766.922,43	-600.000,00	10.389.766.922,43	

Visto, il Presidente: FEDRIGA

(Omissis).

20R00252



LEGGE REGIONALE 29 giugno 2020, n. 13.

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia Supplemento Ordinario n. 23 del 1° luglio 2020)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZE

Art. 1.

Modifica all'articolo 10 della legge regionale 14/2016

1. Al comma 20 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), le parole: «, 2020 e 2021» sono soppresse.

Art. 2.

Modifica all'articolo 12 della legge regionale 22/2010

1. Al comma 15 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole: «A decorrere dal 2014 la Regione e gli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.» sono soppresse.

Art. 3.

Modifica all'articolo 12 della legge regionale 28/2018

1. Al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021), le parole «Per gli anni 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'annualità 2019».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO E DENARO

Art. 4.

Modifica all'articolo 45 della legge regionale 26/2014

1. Al comma 1 bis dell'articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le parole «sono obbligati ad» sono sostituite dalla seguente: «possono».

Art. 5.

Modifica all'articolo 13 della legge regionale 20/2018

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), è inserito il seguente:

«4 bis. L'Amministrazione regionale è in ogni caso autorizzata all'acquisizione, anche a noleggio, di autoveicoli di cui al comma 4 dotati di motore a sola propulsione termica, aventi la cilindrata massima tra quelle disponibili nelle relative Convenzioni Consip.».

Art. 6.

Modifica all'articolo 3 della legge regionale 38/1996

1. Alla fine del comma 2 bis dell'articolo 3 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 38 (Disposizioni sul patrimonio immobiliare regionale), sono aggiunte le seguenti parole: «nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 10 e 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONE PUBBLICA

Art. 7.

Abrogazione dell'articolo 20 della legge regionale 23/1997

1. L'articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale), è abrogato.

Art. 8.

Modifica all'articolo 12 della legge regionale 20/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), le parole: «, 2020 e 2021» sono soppresse.



Art. 9.

Modifica all'articolo 8 della legge regionale 18/2016

1. Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), le parole «non superiore al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 30 per cento».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 18/2016

1. All'articolo 26 della legge regionale 18/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

«c) una valorizzazione, con apposito punteggio, nell'ambito delle procedure concorsuali per titoli ed esami, dell'esperienza professionale dei soggetti che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato, alle dipendenze della stessa amministrazione del Comparto unico, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro a tempo determinato o almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o abbiano operato, presso le suddette amministrazioni, per almeno tre anni quali lavoratori somministrati e inoltre di coloro che abbiano effettuato presso la stessa amministrazione del Comparto unico un tirocinio formativo e di orientamento di cui all'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) e di cui all'articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e della relativa regolamentazione attuativa, e che risultino in possesso dell'attestazione finale conseguita a conclusione del percorso di tirocinio stesso.»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5 bis. Nel caso di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), l'espletamento delle procedure concorsuali avviene sulla base della disciplina prevista per la Regione; il bando di concorso definisce, altresì, i criteri per l'assegnazione dei candidati vincitori qualora il bando medesimo preveda assunzioni presso amministrazioni diverse.»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Con regolamento, emanato dalle amministrazioni, sono definiti:

a) i requisiti generali di accesso e i titoli valutabili;

b) la procedura selettiva di accesso alle singole categorie e profili professionali, anche con riferimento all'assunzione dalle liste di collocamento nonché dei soggetti appartenenti alle categorie protette e, nel caso di corso concorso, i criteri e le modalità di effettuazione del medesimo;

c) le modalità di ricorso a sistemi automatizzati con eventuale avvalimento della collaborazione di istituti specializzati e di esperti;

d) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure concorsuali anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;

e) i titoli di studio richiesti quali requisiti di accesso, nonché le categorie e professionalità per le quali è possibile demandare al bando di concorso l'individuazione dei titoli medesimi, anche in relazione ad aggiornamenti dell'ordinamento scolastico;

f) la composizione e gli adempimenti delle commissioni giudicatrici e i gettoni di presenza e i rimborsi delle spese spettanti ai componenti esterni.».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 18/2016

1. All'articolo 29 della legge regionale 18/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «L'Ufficio unico assicura la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale regionale dirigente e non dirigente.»;

b) il comma 5 è abrogato.

Art. 12.

Disposizioni attuative dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 21/2019

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), la Regione incrementa la propria dotazione organica, con riferimento alle categorie e profili professionali interessati, di un numero pari a quello del personale trasferito alla Regione ai sensi del succitato articolo 29, comma 2, della medesima legge regionale.

Art. 13.

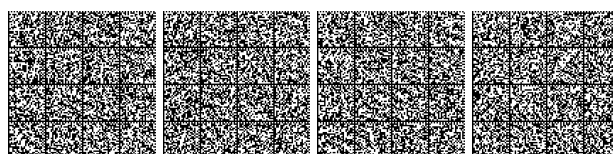
Modifica all'articolo 10 della legge regionale 24/2019

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è abrogato.

Art. 14.

Assunzione di personale dirigenziale

1. Gli enti locali del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel biennio 2020-2021, in coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili e previo superamento di una prova di verifica di idoneità professionale, il personale dirigenziale che risulti in servizio presso l'ente procedente successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro a tempo determinato, assunto con procedure concorsuali e che maturi entro il 30 giugno 2021, alle dipendenze dell'ente medesimo almeno trentasei mesi di servizio anche non continuativi negli ultimi cinque anni.



Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI, SICUREZZA, POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE, CORREGIONALI ALL'ESTERO E LINGUE MINORITARIE

*Art. 15.**Modifica all'articolo 13 della legge regionale 31/2018*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), è inserito il seguente:

«2 bis. Per la quantificazione delle economie di cui al comma 2 in presenza di un cofinanziamento a carico dell'ente locale individuato nei patti territoriali 2018-2020 stipulati tra la Regione e le Unioni territoriali intercomunali, la quota da restituire è calcolata in misura proporzionale all'ammontare del finanziamento regionale rispetto al totale delle risorse individuate nel patto territoriale per l'intervento rendicontato.».

*Art. 16.**Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 21/2019*

1. All'articolo 18 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «da almeno i due terzi dei consigli» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno la maggioranza assoluta dei consigli» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conforme deliberazione è adottata, entro il medesimo termine, dall'Assemblea di ciascuna Unione territoriale intercomunale interessata.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Qualora le deliberazioni delle Unioni territoriali intercomunali di cui al comma 1 non risultino conformi a quella adottata dai Comuni interessati ai sensi del comma 1, relativamente alla regolazione dei rapporti giuridici ed economici ivi previsti, il relativo accordo è approvato, entro il 15 ottobre 2020, da un collegio arbitrale costituito da un rappresentante designato da ciascuna Unione territoriale intercomunale e dalla Conferenza dei sindaci di ciascuna costituenda Comunità di montagna e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.».

*Art. 17.**Indennità degli amministratori locali. Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 18/2015*

1. Al comma 3 dell'articolo 41 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) riduzione di un quinto delle indennità previste alla lettera a) per i lavoratori dipendenti a tempo pieno che non siano collocati in aspettativa;»;

b) alla lettera h) dopo le parole «di un rimborso» sono inserite le seguenti: «, anche forfettario.».

2. La Regione attua un concorso finanziario volto a ridurre l'impatto sui bilanci comunali dei maggiori oneri derivanti dall'aumento delle indennità degli amministratori locali.

3. Il concorso finanziario di cui al comma 2 è definito con legge regionale.

4. Le indennità degli amministratori locali, come definite con deliberazione della Giunta regionale in applicazione dell'articolo 41, comma 3, della legge regionale 18/2015, come modificato dal comma 1, non possono essere inferiori a quelle percepite alla data di entrata in vigore della presente legge.

*Art. 18.**Mall'articolo 9 della legge regionale 24/2019*

1. All'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 27 è sostituito dal seguente:

«27. Per l'anno 2020 le risorse di cui al comma 26, tenuto conto dell'incremento della spesa conseguente al trasferimento di personale alla Regione, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)), attuativo dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 21/2019, sono ripartite tra gli Enti regionali di decentramento amministrativo come segue:

a) 1.524.572,11 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;

b) 3.892.949,88 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;

c) 2.308.535,21 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;



d) 844.359,46 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia.»;

b) alla lettera b) del comma 43 le parole «di chiusura anticipata del mutuo» sono soppresse.

Art. 19.

Modifica all'articolo 9 della legge regionale 4/2018

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 9 febbraio 2018, n.4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), è inserito il seguente:

«1 bis. L'adeguamento del trattamento economico conseguente a quanto previsto dal comma 1 è considerato quale onere per rinnovo contrattuale.».

Art. 20.

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 5/2020

1. All'articolo 8 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «tra il 4 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 6 settembre»;

b) al comma 2 le parole «entro il 4 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 luglio»;

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4 bis. Nell'anno 2020, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con il referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2019, trova applicazione, relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione, la normativa statale che disciplina la contemporaneità.

4 ter. Limitatamente alle elezioni comunali dell'anno 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 19/2013, nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle candidature nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. Negli altri comuni la dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da un numero di elettori:

a) non inferiore a 10 e non superiore a 30 nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti;

b) non inferiore a 20 e non superiore a 60 nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

c) non inferiore a 33 e non superiore a 100 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.».

Art. 21.

Modifica all'articolo 4 della legge regionale 9/2009

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale), è abrogato.

Art. 22.

Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza. Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 9/2009, a integrazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 73, della legge regionale 24/2019, è autorizzata l'ulteriore spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

Art. 23.

Interventi in materia di sicurezza. Proroghe di termini

1. Al comma 15 dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), le parole «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021».

2. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area dei Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 2016 e 2017, di cui all'articolo 4 della legge regionale 9/2009, sono prorogati al 31 ottobre 2021.

3. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie inter-settoriali), le parole «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021».

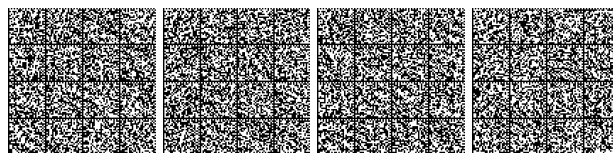
4. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2018, di cui all'articolo 4 della legge regionale 9/2009, sono prorogati al 31 ottobre 2021.

5. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 21 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021».

Art. 24.

Misure urgenti in materia di valorizzazione e promozione delle sagre, feste locali e fiere tradizionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle



fiere tradizionali), che, a causa della sospensione di manifestazioni/eventi di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa disposta con procedimenti urgenti in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di contribuzione ai sensi del medesimo articolo 4, possono accedere ai contributi ivi previsti in relazione alle spese sostenute e documentate.

2. Al ricorrere delle circostanze di cui al comma 1 e previa richiesta motivata, la Regione è autorizzata a concedere ai soggetti ivi indicati contributi anche per spese non previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7/2019 e strettamente connesse all'organizzazione dell'evento, nel limite massimo di 2.500 euro per ciascun richiedente, indipendentemente dal numero di eventi o manifestazioni organizzati.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare per le finalità di cui al comma 2 nell'ambito della disponibilità finanziaria e sulla base delle domande pervenute entro il 31 luglio 2020. Le modalità di richiesta ed erogazione del contributo di cui al comma 2 e le tipologie di spesa ammissibili sono disciplinate con avviso adottato con decreto del direttore del Servizio competente in materia di sicurezza e polizia locale.

4. Fino alla cessazione dello stato emergenziale derivante dalla pandemia COVID-19, i contributi di cui all'articolo 4 della legge regionale 7/2019 s'intendono riferiti anche alle spese sostenute dai soggetti organizzatori per gli adempimenti relativi all'osservanza delle linee guida dettate per garantire il distanziamento sociale e il rispetto delle norme igienico-comportamentali.

5. I soggetti di cui all'articolo 5, comma della legge regionale 7/2019 che, a causa della sospensione dei corsi di formazione in aula disposta con provvedimenti urgenti in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto modificare, spostare o annullare le attività oggetto di contribuzione ai sensi del medesimo articolo 5, possono accedere ai contributi ivi previsti in relazione alle spese sostenute e documentate.

Art. 25.

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 7/2002

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), è sostituita dalla seguente: «*b*) i rimpatriati, ovvero i corregionali di cui alla lettera *a*), che dai Paesi di emigrazione, dopo una permanenza non inferiore a cinque anni, hanno fatto ritorno in regione da non più di due anni, e mantengono la residenza in un comune della regione per almeno tre anni dalla presentazione della domanda, pena la revoca dei benefici.».

Art. 26.

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 4/2001

1. Al comma 66 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *f ter*) è sostituita dalla seguente:

«*f ter*) sostenere con appositi contributi le attività, svolte da soggetti pubblici o da soggetti privati aventi sede nella Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzate a promuovere la lingua friulana nei settori dell'editoria, dello spettacolo, della ricerca scientifica e in altri ambiti della vita sociale rilevanti per la politica linguistica;»;

b) dopo la lettera *f quater*) sono aggiunte le seguenti:

«*f quinquies*) sostenere con appositi contributi le spese di investimento dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), per l'attuazione dell'articolo 10 della medesima legge;

f sexies) sostenere con appositi contributi le spese di investimento degli operatori economici e sociali aventi sede nel territorio di cui all'articolo 5 della legge regionale 15/1996, finalizzate all'uso della lingua friulana nelle attività economiche e sociali;

f septies) sostenere con appositi contributi le attività di studio e di ricerca inerenti alla lingua friulana svolte da Università o enti di ricerca aventi sede nell'Unione Europea.».

Art. 27.

Modifica all'articolo 8 della legge regionale 26/2007

1. Il comma 8 bis dell'articolo 8 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è sostituito dal seguente:

«8 bis. Ai componenti della Commissione, per l'espletamento dell'incarico, spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio in conformità alla normativa vigente.».

Art. 28.

Modifica all'articolo 15 della legge regionale 20/2009

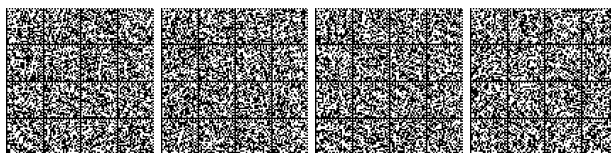
1. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:

«4. Ai componenti della Commissione, per l'espletamento dell'incarico, spetta unicamente il rimborso delle spese di viaggio in conformità alla normativa vigente.».

Art. 29.

Proroga dei termini per lo svolgimento delle attività e la rendicontazione degli enti primari della minoranza linguistica slovena

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il finanziamento ricevuto per l'attività istituzionale del 2020 dagli enti primari della minoranza lin-



guistica slovena di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5 e 6, della legge regionale 26/2007, può essere utilizzato anche per le attività istituzionali concluse entro il 30 giugno 2021.

2. La rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1 è presentata entro il 30 settembre 2021 al Servizio competente in materia di lingue minoritarie della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione.

Art. 30.

Proroga dei termini di convocazione delle Conferenze regionali per le minoranze linguistiche

1. Con riferimento ai termini di convocazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 26/2007, all'articolo 30 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), e all'articolo 17 bis della legge regionale 20/2009, in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, la Terza Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena, la Terza Conferenza di verifica e di proposta sull'attuazione della legge regionale 29/2007 e la Prima Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica tedesca sono convocate entro il 31 dicembre 2021.

Art. 31.

Modifiche alla legge regionale 31/2015

1. Alla legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

«a) adottare il Programma annuale degli interventi;»;

b) l'articolo 6 è abrogato;

c) al comma 1 dell'articolo 7 le parole: «Sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano triennale,» sono soppresse;

d) il comma 1 bis dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«1 bis. Con regolamento regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di immigrazione, sono stabiliti i requisiti minimi organizzativi e gestionali dei servizi di seconda accoglienza per minori stranieri non accompagnati.».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT

Art. 32.

Inserimento dell'articolo 1.1 nella legge regionale 8/2003

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), è inserito il seguente:

«Art. 1.1 Principi di semplificazione in materia di beneficiari degli incentivi dello sport

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi, trasparenza e riduzione degli oneri amministrativi, adotta misure di semplificazione perseguendo al contempo la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" con particolare riferimento allo scambio di dati e informazioni attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione tra pubbliche amministrazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acalersi del Comitato regionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), tramite la stipula di una convenzione, per la condivisione dei contenuti del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, istituito dal CONI.».

Art. 33.

Modifiche all'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014

1. All'articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2, le parole: «da enti pubblici, università, istituti di ricerca e associazioni,» sono soppresse;

b) alla lettera b) del comma 2, le parole: «, da parte di enti pubblici ed enti privati senza fini di lucro, ivi comprese società cooperative,» sono soppresse;

c) alla lettera c) del comma 2, le parole: «a favore di istituti scolastici e associazioni senza fini di lucro» sono soppresse.

Art. 34.

Modifica all'articolo 7 della legge regionale 13/2019

1. Il comma 27 dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), è sostituito dal seguente:

«27. Le risorse destinate al credito d'imposta sono ripartite annualmente dalla Giunta regionale tra i progetti di cui al comma 22, lettere a) e b) e, nell'ambito dei progetti di cui alla lettera a) del comma 22, fra i progetti concernenti la promozione e l'organizzazione di attività culturali e i progetti concernenti la valorizzazione del patrimonio culturale.».

Art. 35.

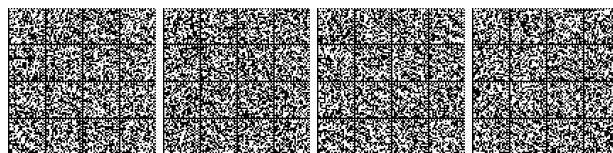
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 24/2019

1. All'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 18, 19 e 20 sono sostituiti dai seguenti:

«18. L'importo dei contributi di cui al comma 17 è determinato in misura pari all'ultimo contributo rispettivamente concesso a ciascun Ecomuseo.

19. Per le finalità di cui al comma 17, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale com-



petente in materia di cultura, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.

20. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso.»;

b) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:

«20 bis. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.

20 ter. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese, generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dall'1 gennaio dell'esercizio in corso e che risultano pertinenti allo svolgimento delle attività degli Ecomusei:

a) spese direttamente connesse ai programmi di attività e di iniziative culturali e didattiche;

b) spese per compensi: in particolare, a consulenti esterni, collaboratori esterni o fornitori di servizi;

c) spese generali di funzionamento, nel limite del 70 per cento dell'incentivo concesso: in particolare, spese per la retribuzione lorda del personale interno all'ente gestore dell'Ecomuseo, spese per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua e per servizi di pulizia, spese di ordinaria manutenzione delle sedi, degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche degli Ecomusei, spese per il noleggio o la locazione finanziaria di beni indispensabili e strumentali alla realizzazione delle attività ecomuseali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi, spese relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi, spese relative a beni e servizi acquistati, noleggiati o presi in locazione, anche finanziaria, per rispettare le prescrizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19.».

Art. 36.

Conferma contributo alla Rugby Union FVG

1. L'Amministrazione regionale, in relazione alla mutata situazione relativa alla concessione, in capo alla Rugby Union FVG, dell'impianto sportivo, di proprietà del Comune di Udine, denominato Rugby Stadium "O. Gerli", è autorizzata a confermare, al soggetto medesimo, il contributo oggetto del decreto n. 6001/ CULT del 14 dicembre 2017, a favore di un diverso intervento da eseguirsi presso il medesimo impianto sportivo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Rugby Union FVG presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva domanda di conferma del contributo, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 59, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

3. Il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, a confer-

mare il contributo di cui al comma 1 e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione.

Art. 37.

Conferma contributo a favore del Comune di Ronchis

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Ronchis, il contributo di 392.000 euro, convertito ai sensi dell'articolo 29, comma 5, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), ancorché il Comune medesimo non abbia rispettato i termini perentori di aggiudicazione definitiva dei lavori, fissati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 8 luglio 2016, n. 1291.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comune di Ronchis presenta alla struttura competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata da un nuovo cronoprogramma aggiornato dell'intervento.

3. Ai sensi del comma 1 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, verificato il rispetto del termine di presentazione dell'istanza, conferma il contributo e fissa i nuovi termini di aggiudicazione, inizio e ultimazione dei lavori e di rendicontazione del contributo stesso.

Art. 38.

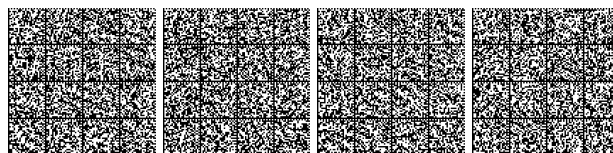
Proroga convenzioni gestione impianti sportivi

1. In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), i rapporti di concessione o le convenzioni per la gestione degli impianti sportivi di proprietà pubblica, in scadenza entro il 31 dicembre 2020 o già scaduti alla data del 23 febbraio 2020, possono essere prorogati, nelle more dell'emanazione dei criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari e della disciplina regionale sulle modalità di affidamento, ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), previo accordo tra le parti, fino al 31 dicembre 2021.

Art. 39.

Contributo a favore del Comune di Fontanafredda per lo stadio Tognon

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Fontanafredda per gli interventi di completamento e adeguamento funzionale, nonché per l'omologazione dell'impianto sportivo stadio Tognon di Fontanafredda.



2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Fontanafredda presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE,
TERRITORIO E VIABILITÀ

Art. 40.

Modifica all'articolo 29 bis della legge regionale 19/2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 bis della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), è inserito il seguente:

«1 bis. Qualora nell'ambito degli strumenti attuativi o degli atti equivalenti, comunque denominati, finalizzati al recupero o alla riqualificazione di una area urbanizzata, si dimostri l'impossibilità di reperire le superfici da adibire alle opere di urbanizzazione primaria costituite da parcheggi di relazione, ovvero da nuclei elementari di verde, il Comune su motivata istanza del proponente può consentire, sia in fase di approvazione dello strumento che della relativa variante, la monetizzazione delle superfici e delle relative opere, inserendo la proposta nella convenzione urbanistica. In alternativa alla monetizzazione il proponente, a compensazione, può proporre la realizzazione e cessione di opere di urbanizzazione e le relative aree, purché realizzate in aree già destinate a standard dal PRGC, attribuendo priorità agli interventi della medesima tipologia e per un importo pari alla monetizzazione. Il Comune disciplina con regolamento i criteri per la determinazione del valore di surroga, riferito sia al valore dell'area che non viene ceduta sia a quello dell'opera che non viene realizzata. I proventi della monetizzazione sono comunque vincolati alla realizzazione di opere di urbanizzazione che attuino gli standard urbanistici non soddisfatti, attribuendo priorità agli interventi della medesima tipologia.»

Art. 41.

Deroga temporanea per le attività titolari di concessioni o autorizzazioni per l'utilizzo di suolo pubblico

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le attività di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, fino al 31 ottobre 2020, sono esentate dall'obbligo di presentazione della SCIA di cui all'articolo 17, comma lettera d), della legge regionale 19/2009.

Art. 42.

Modifica all'articolo 32 della legge regionale 19/2009

1. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «previsto dall'articolo 29 le costruzioni o gli impianti industriali» sono inserite le seguenti: «o artigianali e, per questi ultimi, per le domande presentate dopo l'1 gennaio 2020, anche quelli in attesa del rilascio del relativo permesso a costruire o relativo titolo edilizio autorizzativo.»

Art. 43.

Modifica all'articolo 4 della legge regionale 5/2020

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è sostituito dal seguente:

«2. Ferma restando la sospensione di cui all'articolo 103 del decreto legge 18/2020, convertito dalla legge 27/2020, i titoli abilitativi, nonché gli altri atti abilitativi edilizi, comunque denominati, di cui alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), in corso di efficacia nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e fino alla cessazione dichiarata dell'emergenza da COVID-19, conservano automaticamente la loro efficacia per due anni rispetto alle scadenze previste dal titolo edilizio o dall'atto comunque denominato ovvero rispetto alle scadenze disposte dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 19/2009, senza necessità di alcun adempimento, comunicazione o richiesta da parte dei soggetti interessati.»

Art. 44.

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 3/2011

1. All'articolo 16 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dopo le parole «eventuali procedure di consultazione» sono aggiunte le seguenti; «finalizzate a meglio definirne o integrarne il testo»;

b) i commi 6 e 7 sono abrogati;

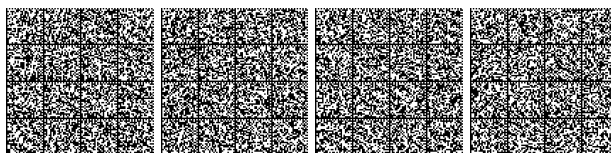
c) al comma 8 le parole «, divenuta esecutiva,» sono soppresse.

Art. 45.

Modifica all'articolo 5 della legge regionale 31/2017

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, (Assestamento del bilancio per gli anni 2017/2019), è inserito il seguente:

«3 bis. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi del comma 3 non si applicano gli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).»



Art. 46.

Modifica all'articolo 7 della legge regionale 15/2014

1. Al comma 6 dell'art. 7 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), le parole «e nel Bollettino Ufficiale della Regione» sono soppresse.

Art. 47.

Modifica all'art. 4 della legge regionale 29/2017

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 29 (Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità), le parole «fino alla costituzione della Commissione consultiva di cui al citato articolo 60 continuano a operare le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura istituite ai sensi dell'articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005)» sono sostituite dalle seguenti: «il parere è trasmesso entro venti giorni dal ricevimento della richiesta decorsi i quali, senza che il parere sia stato espresso, si prescinde dallo stesso».

Art. 48.

Modifiche all'articolo 51 ter della legge regionale 14/2002

1. All'articolo 51 ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole «, ai commi 5 e 6» sono aggiunte le seguenti: «ovvero in amministrazione diretta»;

b) al comma 5 le lettere a) e c) sono abrogate;

c) al comma 10 la parola «regionale» è soppressa;

d) alla lettera b) del comma 10 le parole «progetto preliminare» sono sostituite dalle seguenti: «progetto di fattibilità tecnico - economica»;

e) il comma 11 il è sostituito dal seguente:

«11. La determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo è stabilita con provvedimento dell'ente delegante. Nel caso di opere finanziate anche parzialmente con risorse regionali, la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo è stabilita con decreto del Presidente della Regione.»;

f) il comma 12 è abrogato.

Art. 49.

Modifica all'articolo 25 della legge regionale 6/2019

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), dopo le parole «La Regione Friuli Venezia Giulia», sono inserite le seguenti: «nel rispetto della legge 2 aprile 1968, n. 518 (Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), e del decreto ministe-

riale 1 febbraio 2006 (Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio).».

Art. 50.

Modifica all'articolo 26 della legge regionale 6/2019

1. Alla rubrica dell'articolo 26 della legge regionale 6/2019 la parola «aviosuperficie» è sostituita dalla seguente: «aeroporto».

Art. 51.

Modifica all'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983

1. Al quinto comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 21 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), il periodo «Qualora con la legge di assestamento del bilancio siano introdotte variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e del bilancio annuale all'unità di bilancio e all'apposito capitolo di spesa relativo ai contributi di cui al primo comma le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.» è sostituito dai seguenti: «La graduatoria delle domande ammissibili è soggetta a scorrimento in presenza di ulteriori risorse disponibili. Le domande conservano validità fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione.».

Art. 52.

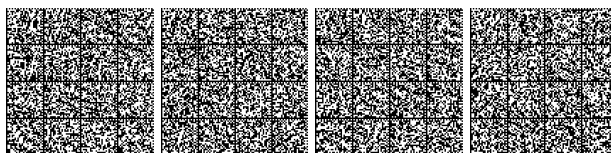
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 29/2018

1. All'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 22 bis dopo le parole «gestore del Centro di Interscambio Modale Regionale (CIMR),» sono inserite le seguenti: «nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,»;

b) dopo il comma 22 bis è inserito il seguente:

«22 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare risorse a favore dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA, in qualità di gestore del Centro di Interscambio Modale Regionale (CIMR) di Trieste Airport, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per azioni di promozione e incentivazione all'utilizzo del trasporto pubblico locale automobilistico e ferroviario afferente al predetto CIMR, sulla base di un programma presentato dalla stessa Società Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge annuale di finanziamento.».



Art. 53.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2009

1. All'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 10 dopo le parole «Milano e Roma» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per il potenziamento dei collegamenti ferroviari passeggeri transfrontalieri da e verso l'Austria e la Slovenia, aventi come origine o destinazione la città di Trieste, anche mediante il prolungamento, lungo le tratte ferroviarie transfrontaliere di competenza regionale, di servizi a lunga percorrenza e internazionali»;

b) al comma 11 le parole «e la società Trenitalia SpA - Divisione passeggeri.» sono sostituite dalle seguenti: «e i vettori ferroviari individuati secondo le modalità stabilite dalle normative comunitaria, nazionale e regionale vigenti, anche in riferimento ad accordi stipulati dalla Regione con altre Amministrazioni interessate.».

Art. 54.

Devoluzione di contributo al Comune di Forni Avoltri

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo a sostegno del Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) concesso con il decreto 1876/TERINF del 24 aprile 2019, al Comune di Forni Avoltri per sostenere l'intervento urgente sugli edifici scolastici.

2. La domanda per la devoluzione prevista dal comma 1 è presentata dal Comune al Servizio competente in materia di edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio corredata della documentazione comprovante la necessità di intervenire sull'edificio scolastico, del quadro economico del nuovo intervento e di una relazione tecnica illustrativa.

Art. 55.

Conferma contributo al Comune di Tolmezzo

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Tolmezzo con decreti 2502/2007, ALP 4-1926/2009 e PMT/808/ed/es/2010 con i quali sono stati concessi contributi per la costruzione della nuova scuola materna in località Betania. Con il provvedimento di conferma del contributo sono fissati i termini della presentazione della documentazione a rendicontazione.

Art. 56.

Contributo alle spese per oneri per la sicurezza COVID-19 per opere finanziate con fondi regionali

1. In ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia di contenimento dell'epidemia da COVID-19 e ai relativi protocolli operativi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2020, per gli interventi di opere pubbliche finanziati con fondi re-

gionali, ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative agli oneri per la sicurezza necessari a garantire il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere concessi per interventi i cui lavori siano in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sia accertata dal responsabile unico del procedimento la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico.

3. Gli oneri per la sicurezza di cui al comma 1 sono determinati per l'anno 2020 dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e approvati dal responsabile unico del procedimento, ricorrendo prioritariamente alle voci riportate nel prezzario regionale dei lavori pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

4. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile.

5. Il finanziamento viene erogato con cadenza mensile in seguito a rendicontazione corredata di apposito stato di avanzamento dei lavori.

Art. 57.

Costi per l'allungamento dei tempi di realizzazione di lavori pubblici

1. L'Amministrazione regionale per l'anno 2020 è autorizzata a riconoscere agli Enti locali, per gli interventi di opere pubbliche finanziati con fondi regionali, ulteriori finanziamenti per i maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza COVID-19, a esclusione degli oneri per la sicurezza, nei limiti degli importi di cui al comma 2, previa sottoscrizione da parte dei contraenti di apposito atto aggiuntivo.

2. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici sono approvati il documento che quantifica forfettariamente il limite massimo dei maggiori oneri e lo schema di atto aggiuntivo per il riconoscimento dei maggiori oneri indicati al comma 1.

3. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere concessi per interventi i cui lavori siano in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sia accertata dal responsabile unico del procedimento la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico.

4. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile.

5. Il finanziamento viene erogato previa richiesta del beneficiario successivamente alla sottoscrizione delle parti dell'atto aggiuntivo.



Art. 58.

Modifica all'articolo 5 della legge regionale 25/2016

1. Il comma 35 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), è sostituito dal seguente:

«35. Al fine di assicurare la sicurezza e l'adeguatezza degli edifici di proprietà degli istituti scolastici paritari e dei soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori degli istituti scolastici paritari riconosciuti ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), e dei soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16/2012, contributi in conto capitale di importo massimo di 20.000 euro per ogni Ente richiedente, a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici scolastici attualmente inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica. Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori deve essere in ogni caso garantito un livello di conoscenza almeno LC2, come definito dalle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018, per le diverse tipologie strutturali. Livelli di conoscenza inferiori o superiori e le connesse indagini, rilievi o prove da effettuare, da scegliere di concerto tra professionista e committente, devono essere giustificati valutando il rapporto costi/benefici delle indagini in relazione all'importanza dell'opera e alle sue presumibili caratteristiche di vulnerabilità, nonché alla possibilità di significativi risparmi dei costi di intervento a parità di livello di sicurezza raggiunto.».

Art. 59.

Contributo straordinario per la riqualificazione della chiesa di San Michele Arcangelo di Sacile

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 32.000 euro alla parrocchia di San Michele di Sacile, per interventi di manutenzione straordinaria nella chiesa di San Michele Arcangelo.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico di dettaglio. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

Art. 60.

Devoluzione di contributo al Comune di Verzegnis

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo a sostegno delle iniziative di forme innovative concesso con il decreto 10326/TERINF del 18 dicembre 2017 al Comune di Verzegnis per sostenere l'intervento di recupero di un'area degradata in frazione Chiaulis, da destinare a parcheggio e parco giochi.

2. La domanda per la devoluzione prevista dal comma 1 è presentata dal Comune al Servizio competente in materia di edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del quadro economico del nuovo intervento, di una relazione tecnica illustrativa e di un cronoprogramma.

Art. 61.

Devoluzione di contributo al Comune di Fiumicello Villa Vicentina

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo pari a 200.000 euro a sostegno della ristrutturazione di parte del centro sociale esistente per asilo nido assegnato con il decreto 6217/PMT del 13 novembre 2013, al Comune di Fiumicello, ora Fiumicello Villa Vicentina, per sostenere un intervento urgente nella scuola primaria.

2. La domanda per la devoluzione prevista dal comma 1 è presentata dal Comune di Fiumicello Villa Vicentina al Servizio competente in materia di edilizia della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione comprovante la necessità di intervenire sull'edificio scolastico, del quadro economico del nuovo intervento e di una relazione tecnica illustrativa.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 62.

Modifica all'articolo 38 della legge regionale 21/2016

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), è aggiunta la seguente:

«e bis) relativamente alle case per ferie e ai centri per soggiorni sociali di cui all'articolo 32, comma 7, la messa a disposizione di una cucina per l'utilizzo comune da parte dei singoli ospiti, nonché l'installazione di distributori automatici ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 1 gennaio 2002 n. 2 "Disciplina organica del turismo").».

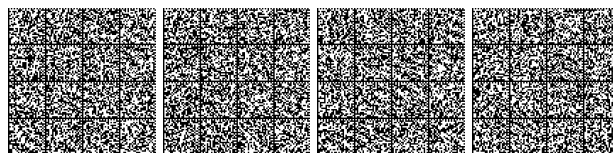
Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE, FORESTALI, MONTAGNA E ATTIVITÀ VENATORIA

Art. 63.

Proroga dei termini per la domanda di contributo per la conservazione dei prati stabili

1. Al fine di consentire l'accesso ai contributi per la conservazione dei prati stabili anche a coloro che hanno presentato istanza per la concessione dei prati recuperati



nell'ambito del Progetto Life Magredi Grasslands, il termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme per la tutela dei prati stabili naturali), già prorogato al 30 giugno 2020 in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è ulteriormente prorogato, per la sola annualità 2020, al 31 luglio.

Art. 64.

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 1/2017

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 3 marzo 2017, n. 1 (Norme urgenti in materia di finanziamenti a valere sulle misure del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Friuli Venezia Giulia (PSR) e riconoscimento debiti fuori bilancio), è abrogato.

Art. 65.

Conferma di finanziamento in materia di razionalizzazione fondiaria

1. Nell'ambito delle finalità di valorizzazione del patrimonio rurale montano previste dall'articolo 3, comma 63, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento concesso per la realizzazione di un Piano di razionalizzazione fondiaria ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), destinandolo per l'intero importo alla progettazione e alla realizzazione, nella medesima area o almeno in parte di essa, di un Piano di insediamento produttivo agricolo (PIPA) ai sensi dell'articolo 27 della medesima legge regionale.

2. In applicazione del comma 1, il Comune presenta al Servizio competente in materia di gestione del territorio montano, bonifica e irrigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 0187/Pres. (Regolamento per la concessione di contributi ai Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo).

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 2, il Servizio competente provvede alla conferma del contributo nel limite delle spese riconosciute ammissibili per la progettazione e la realizzazione del PIPA.

4. Per quanto non previsto dai commi da 1 a 3, si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 0187/2007.

Art. 66.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 17/2019

1. All'articolo 4 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole «altre organizzazioni riconosciute» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera y), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106),»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione promuove l'adozione di convenzioni dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge con organismi istituzionali pubblici, ivi comprese quelle con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché con Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 117/2017. In particolare, la Regione promuove l'adozione di convenzioni per gli interventi relativi agli incendi di interfaccia esclusivamente con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e favorisce forme di collaborazione per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 5 anche con altre Regioni e con gli Stati confinanti.».

Art. 67.

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 17/2019

1. All'articolo 14 della legge regionale 17/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2 le parole «Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2»;

c) ai commi 3 e 4 le parole «alle organizzazioni di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2».

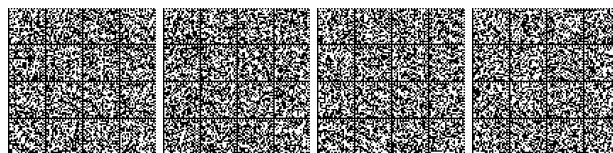
Art. 68.

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 25/2016

1. Dopo il comma 58 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono inseriti i seguenti:

«58 bis. Le modifiche a un progetto di attività finanziato riguardanti le spese di cui al successivo comma 59, lettera b), limitatamente ai costi del personale, sono autorizzate dall'Amministrazione regionale anche con riferimento a spese sostenute, nel rispetto delle condizioni di eleggibilità previste dal regolamento di esecuzione.

58 ter. Le disposizioni di cui al comma 58 bis si applicano a decorrere dal 21 maggio 2019 anche in relazione ai provvedimenti di diniego già adottati ai quali non è seguito il disimpegno delle risorse già assegnate, a condizione che il beneficiario presenti domanda di variante alla struttura regionale competente per il procedimento contributivo entro trenta giorni dalla data di entrata in



vigore della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)).».

Art. 69.

Modifica all'articolo 33 bis della legge regionale 6/2008

1. Il comma 3 dell'articolo 33 bis della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), è sostituito dal seguente:

«3. Nelle annate venatorie successive alla seconda, l'aspirante di cui al comma 1, su conforme deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci, e l'aspirante di cui al comma 1 bis possono essere assegnati dalla struttura regionale competente alla Riserva di caccia, anche in soprannumero, secondo criteri e principi stabiliti con regolamento che definisce anche i rapporti numerici tra permessi annuali e aspiranti soci.».

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, FORMAZIONE,
ISTRUZIONE E FAMIGLIA

Art. 70.

Percorsi formativi rivolti al personale dell'esercito

1. Al fine di aumentare le potenzialità di inserimento lavorativo del personale dell'esercito al termine del periodo di servizio e di migliorare le capacità operative anche in missioni di pace e in operazioni di supporto in caso di pubbliche calamità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare intese con il Comando delle Forze operative di supporto. Le intese sono volte a promuovere, in via sperimentale, percorsi formativi professionalizzanti, anche finalizzati al conseguimento di attestati di qualifica riferiti a profili professionali ricompresi nel Repertorio delle qualificazioni regionali, rivolti al personale dell'esercito assegnato a reparti stanziati sul territorio regionale.

2. Con avviso emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal direttore competente in materia di formazione professionale, sono individuati i soggetti attuatori dei percorsi formativi di cui al comma 1, tra i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro e aventi tra i propri fini statuari la formazione professionale, che alla data di avvio dei percorsi risultano accreditati, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di accreditamento delle strutture formative, nelle macro-tipologie individuate dall'avviso medesimo. La do-

manda può essere presentata in forma singola o in partenariato, nella forma di Associazione temporanea di imprese (ATI), se non costituita, con la manifestazione dell'impegno a costituirsi in ATI. Il medesimo avviso disciplina i termini e le modalità per la presentazione della domanda, i criteri di selezione della domanda, la descrizione dei percorsi formativi e le modalità di attuazione degli stessi, i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

Art. 71.

Modifica all'articolo 6 della legge regionale 13/2004

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), è aggiunto il seguente:

«2 bis. I progetti di aggiornamento professionale si svolgono in ambito regionale. Per il finanziamento del contributo di cui al comma 1, è necessaria la partecipazione a maggioranza dei professionisti che esercitano l'attività con sede legale o operativa in regione.».

Art. 72.

Modifica all'articolo 9 della legge regionale 13/2018

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), le parole: «del sistema scolastico regionale» sono soppresse.

2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1 della legge regionale 13/2018, come modificata dal comma 1, si applica anche alle domande in corso di presentazione per l'anno scolastico 2019-2020.

Art. 73.

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 13/2018

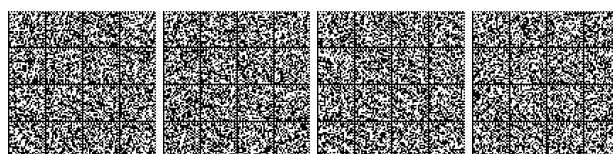
1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 13/2018, le parole «i Comuni e loro Consorzi, Enti, Associazioni, Istituzioni e Cooperative che gestiscono scuole dell'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti pubblici e privati che gestiscono scuole dell'infanzia non statali» e dopo le parole «concorrendo alla realizzazione del servizio di educazione scolastica.» sono inserite le seguenti: «I soggetti beneficiari non devono trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge e non devono avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.».

Art. 74.

Modifica all'articolo 21 della legge regionale 27/2007

1. Dopo il comma 8 ter dell'articolo 21 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), è aggiunto il seguente:

«8 quater. I soggetti cancellati dall'Elenco non possono richiedere per i successivi tre anni una nuova iscrizione.».



Art. 75.

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

1. Al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alla Società Cooperativa Universiis, per la gestione dei nidi Rondinelle di Tarcento e di Majano e al Comune di Codroipo, per la gestione del nido Mondo dei piccoli, un contributo straordinario di misura non superiore alla differenza tra le spese e i costi per la gestione del nido d'infanzia nell'anno educativo 2018/2019.

2. Per accedere al contributo di cui al comma 1 la Società Cooperativa Universiis e il Comune di Codroipo devono presentare domanda, completa delle informazioni necessarie a procedere alla ripartizione delle risorse, alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per la ripartizione delle risorse disponibili per le finalità di cui al comma 1 e per l'erogazione e la concessione dei contributi, si applicano le previsioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 128 (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)).

Art. 76.

Modifica all'articolo 7 della legge regionale 24/2019

1. All'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 86 le parole «dai 4 ai 14 anni» sono sostituite dalle seguenti: «dai 3 ai 14 anni»;

b) al comma 87 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole «nucleo familiare» sono inserite le seguenti: «con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a 30.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)),»;

2) le parole «di età 4-14 anni» sono sostituite con le seguenti: «di età 3-14 anni» e le parole «di età 4-12 anni» sono sostituite dalle seguenti: «di età 3-12 anni»;

3) dopo le parole «spesa sostenuta» sono aggiunte le seguenti: «a esclusione del rimborso per le spese sostenute di cui all'articolo 9, comma 3 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 (Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio)».

Art. 77.

Emergenza epidemiologica COVID-19

1. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19 l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare con risorse del Fondo Sociale Europeo, a valere sul Programma Operativo 2014/2020, i seguenti programmi specifici, pianificati e previsti nel documento di "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO":

a) Programma specifico 94/19 - "Supporto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione della didattica a distanza. EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19";

b) Programma specifico 96/19 - "Incentivi alle imprese per l'assunzione di disoccupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, al fine di fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

c) Programma specifico 101/20 - "Sostenere l'adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di piani aziendali e l'adozione di adeguata strumentazione informatica, per adottare strumenti di lavoro agile ovvero di smart working. EMERGENZA DA COVID-19".

Art. 78.

Modifiche all'articolo 15 ter della legge regionale 20/2005

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), sono aggiunti i seguenti:

«3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 contributi per il contenimento delle rette a carico delle famiglie. Con il regolamento di cui al comma 3 sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi.

3 ter. In deroga all'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le eventuali erogazioni anticipate dei contributi di cui al presente articolo non sono subordinate alla presentazione di fidejussioni bancarie o polizze assicurative.».

Art. 79.

Modifica all'articolo 9 della legge regionale 6/2020

1. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 (Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio), è sostituito dal seguente: «11. Nelle more del completamento delle procedure di accreditamento e in deroga a quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 15 ter, della legge regionale 20/2005, la domanda di contributo relativa al Fondo per il contenimento delle rette, per il solo anno 2020, può essere presentata dai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale, dei servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005,



accreditati ovvero in possesso del disciplinare di impegni in corso di validità, sottoscritto ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 10 luglio 2015, n. 139 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), o dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 48 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), nonché dai soggetti gestori che rivestono le funzioni di ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni.».

Art. 80.

Interventi a sostegno delle Sezioni Primavera

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per le finalità di cui all'articolo 38 della legge regionale 13/2018, nella misura fissata dall'articolo 115, comma 24, in favore della Fondazione Falcon Vial - Fabrici - Morassutti di San Vito al Tagliamento, ente gestore della Scuola dell'Infanzia paritaria "Gian Paolo e Federico Morassutti".

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 0216/Pres (Regolamento recante requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle sezioni primavera, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale). Sono ammesse a contributo le spese già sostenute per l'anno scolastico 2019/2020.

Art. 81.

Proroga dei termini di rendicontazione in materia di istruzione

1. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sul Bando per il sostegno delle attività delle scuole e degli istituti di musica con finalità professionali, approvato con decreto n. 3793/LAVFORU del 9 aprile 2019, possono essere rendicontate fino al termine del 30 giugno 2020,

2. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sui Bandi per la realizzazione di progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF, anno scolastico 2017/2018 e anno scolastico 2018/2019, approvati con decreti n. 2096/LAVFORU del 6 aprile 2017 e n. 3060/LAVFORU del 18 aprile 2018, possono essere rendicontate fino al termine del 30 giugno 2020.

Capo X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E ENERGIA

Art. 82.

Modifica all'articolo 17 della legge regionale 11/2015

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è inserito il seguente:

«1 bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), l'autorizzazione idraulica relativa agli scarichi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 59/2013, è compresa nell'autorizzazione unica ambientale.».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1 bis, della legge regionale 11/2015, come inserite dal comma 1, si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2021.

Art. 83.

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 11/2015

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 11/2015 sono inseriti i seguenti:

«3 bis. Ai fini della realizzazione degli interventi destinati alla riduzione delle piene, gli enti competenti per classe di corso d'acqua dispongono la costituzione di servitù di allagamento sulle aree interessate dall'espansione delle piene, per le quali non si proceda all'espropriazione o all'acquisizione ai sensi del comma 3.

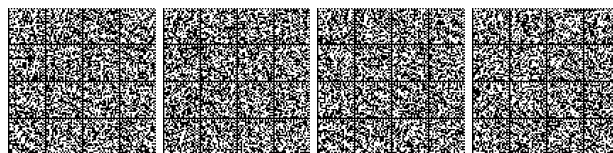
3 ter. I provvedimenti di costituzione delle servitù di cui al comma 3 bis sono trascritti ai sensi della normativa vigente in materia.

3 quater. Ai proprietari delle aree assoggettate alla costituzione delle servitù di cui al comma 3 bis è corrisposta unicamente un'indennità determinata in misura non superiore a due terzi dell'indennità di espropriazione calcolata in base alla normativa vigente in materia.

3 quinquies. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di calcolo dell'indennità di cui al comma 3 quater tenuto conto anche della frequenza, della durata e dei volumi d'acqua dell'allagamento.

3 sexies. Per quanto non disposto dal presente articolo trova applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies, della legge regionale 11/2015, come inseriti dal comma 1, si applicano anche agli interventi sulla rete idrografica relativi ai corsi d'acqua, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 84.

Modifica all'articolo 21 della legge regionale 11/2015

1. Il comma 11 dell'articolo 21 della legge regionale 11/2015 è sostituito dal seguente:

«11. Nei corsi d'acqua di classe 1, 2 e 3 gli interventi di cui all'articolo 20, comma 2 bis, che prevedano l'asporto di materiale litoide fino a un quantitativo massimo di 15.000 metri cubi, non sono soggetti all'applicazione del comma 4. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, individua i criteri per la localizzazione dei prelievi. Per questi casi l'autorizzazione idraulica costituisce il titolo per realizzare l'intervento, acquisiti tramite conferenza di servizi tutti i restanti pareri, nulla osta o altri atti abilitativi comunque denominati.».

Art. 85.

Concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile

1. La durata delle concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile è prorogata fino al termine di scadenza delle convenzioni di affidamento degli impianti di derivazione d'acqua ai soggetti gestori del servizio idrico integrato. La proroga non può eccedere la durata di cui all'articolo 42, comma 6, della legge regionale 11/2015.

Art. 86.

Modifica all'articolo 4 della legge regionale 23/2019

1. Il comma 17 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), è abrogato.

Art. 87.

Sospensione dei termini fissati ai sensi dell'articolo 4, comma 32, della legge regionale 45/2017

1.1 termini relativi agli adempimenti posti a carico dei richiedenti ai sensi del regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 32, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), per la rottamazione di veicoli a benzina euro 0 o euro 1 o di veicoli a gasolio euro 0, euro 1, euro 2 o euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 81, sono sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Qualora il decorso di tali termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di tale periodo.

Art. 88.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2019

1. All'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 35 le parole «dall'1 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1 gennaio 2021»;

b) al comma 36 le parole «Dall'1 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'1 gennaio 2021»;

c) dopo il comma 36 è inserito il seguente:

«36 bis. La corresponsione del contributo di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), nonché il pagamento del costo delle ispezioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, posti a carico dei responsabili degli impianti e definiti con deliberazione della Giunta regionale, si applicano nei territori dei Comuni di Trieste e di Udine con decorrenza dall'1 gennaio 2021, mentre nel territorio del Comune di Pordenone con decorrenza dall'1 luglio 2021.».

Art. 89.

Conferma del contributo per la realizzazione di un centro di riuso

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comune di Gemona del Friuli, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), con il decreto n. 3651/AMB del 28 novembre 2017, anche per l'acquisto di un immobile da destinare alla realizzazione e all'allestimento del centro di riuso finanziato.

2. L'immobile di cui al comma 1 può essere ubicato anche nel territorio di un Comune limitrofo, purché questi aderisca all'iniziativa mediante la stipula di una convenzione con il Comune di Gemona del Friuli.

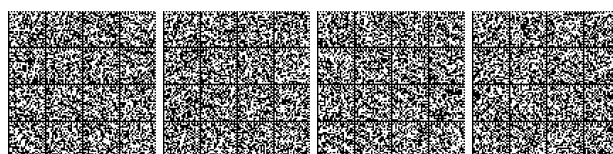
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 il Comune di Gemona del Friuli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, un'istanza di conferma del contributo corredata della relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico, comprensivo delle spese di allestimento e del cronoprogramma delle attività, nonché di copia dell'eventuale convenzione stipulata ai sensi del comma 2.

4. Con il decreto di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dei lavori, nonché i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

Art. 90.

Modifica all'articolo 6 della legge regionale 5/2016

1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), il periodo «Le sedute possono svolgersi per via telematica con modalità stabilite da regolamento interno.» è sostituito dal seguente: «Le



sedute possono svolgersi per via telematica secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale ratificato, nella prima seduta utile, dall'Assemblea regionale d'ambito.».

Art. 91.

Modifica all'articolo 6 bis della legge regionale 5/2016

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 bis della legge regionale 5/2016 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Le sedute possono svolgersi per via telematica secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale ratificato, nella prima seduta utile, dal Consiglio di Amministrazione.».

Art. 92.

Modifica all'articolo 8 della legge regionale 5/2016

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale 5/2016 è aggiunto il seguente:

«12 bis. In presenza di situazioni di emergenza dichiarata dalla protezione civile regionale o nazionale, l'Assemblea regionale d'ambito assume le necessarie deliberazioni prescindendo dai pareri delle Assemblee, locali di cui al comma 7, lettere a) e b), e si sostituisce ad esse nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 7, lettere c) e d).».

Capo XI

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PARTENARIATO INTERNAZIONALE

Art. 93.

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 19/2000

1. All'articolo 8 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «la valutazione delle» sono sostituite dalle seguenti: «l'espressione di un parere sulle»;

b) la lettera f) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«f) un rappresentante degli Enti del Terzo Settore designato dall'organismo maggiormente rappresentativo a livello regionale, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), e successive modifiche e integrazioni.».

Capo XII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ E SOCIALE

Art. 94.

Modifica all'articolo 16 della legge regionale 22/2019

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e

programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), dopo la parola: «individuano» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto di quanto stabilito dall'Accordo Collettivo Nazionale di settore,».

Art. 95.

Modifica all'articolo 23 della legge regionale 22/2019

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 22/2019 dopo le parole «sono articolate» sono inserite le seguenti: «, in relazione all'organizzazione stabilita dall'articolo 7 quater, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), del decreto legislativo 502/1992,».

Art. 96.

Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 22/2019

1. All'articolo 33 della legge regionale 22/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli enti del Servizio sanitario regionale possono conferire incarichi per lo svolgimento delle attività assistenziali non garantibili con il personale dipendente, nell'ambito di quanto stabilito dalla legislazione statale.»;

b) al comma 4 dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto delle norme contrattuali del comparto di riferimento,».

Art. 97.

Modifica all'articolo 34 della legge regionale 22/2019

1. Il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale 22/2019 è abrogato.

Art. 98.

Modifica all'articolo 38 della legge regionale 22/2019

1. Al comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 22/2019 dopo le parole «sul territorio regionale» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia di valorizzazione delle competenze del personale sanitario».

Art. 99.

Modifica all'articolo 43 della legge regionale 22/2019

1. Al comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale 22/2019 dopo la parola: «triennale» sono inserite le seguenti: «, fatte salve diverse indicazioni statali,».

Art. 100.

Sostituzione dell'articolo 67 della legge regionale 22/2019

1. L'articolo 67 della legge regionale 22/2019 è sostituito dal seguente:

«Art. 67 sanzioni amministrative



1. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni in materia di autorizzazione relativa all'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.

2. L'esercizio dell'attività sanitaria e sociosanitaria in assenza dell'autorizzazione, nonché l'erogazione delle prestazioni per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Si considera senza autorizzazione anche l'attività esercitata durante il periodo di sospensione dell'attività.

3. L'inosservanza di uno o più requisiti previsti per l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie o la violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione rilasciato dal soggetto competente ai sensi della normativa regionale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 1.000 euro.

4. Nelle fattispecie di cui al comma 3, in relazione alla gravità della violazione, per le attività sociosanitarie può essere stabilita una sospensione e per le attività sanitarie la sospensione è sempre correlata alla sanzione amministrativa. La sospensione può essere determinata sino a un massimo di centottanta giorni. Il soggetto competente alla determinazione e all'irrogazione della sanzione prescrive, con il provvedimento che dispone la sospensione, l'obbligo di adeguamento alle carenze riscontrate.

5. Nelle strutture sanitarie che erogano prestazioni in diverse branche specialistiche, o la cui configurazione organizzativa preveda più sedi operative, la sospensione potrà riguardare, in relazione al tipo di requisito mancante, generale o specifico, tutta la struttura, una o più branche specialistiche, una o più sedi operative.

6. Il mancato invio, con gli strumenti espressamente individuati, delle comunicazioni, della documentazione, delle certificazioni o dei flussi informativi previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'omessa comunicazione del trasferimento della titolarità della struttura, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

7. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni previste dal presente articolo sono aumentate fino alla metà. Nelle fattispecie di cui al comma 4 riferite alle attività sanitarie e sociosanitarie è, altresì, disposta la sospensione nei tempi ivi previsti.

8. Ai fini del comma 7 sussiste reiterazione qualora nel corso del biennio successivo alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con procedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette una violazione della medesima indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

9. La pubblicizzazione di false indicazioni sulle rette e sulle prestazioni delle attività sociosanitarie comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

10. L'autorizzazione all'esercizio delle attività è revocata nei seguenti casi:

a) mancato adeguamento alle prescrizioni conseguenti alla sospensione di cui al comma 4;

b) estinzione o volontaria rinuncia della persona giuridica titolare dell'autorizzazione, nonché volontaria rinuncia della persona fisica titolare dell'autorizzazione;

c) decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione e mancato trasferimento della struttura ad altra persona fisica o giuridica entro trecentosessantacinque giorni dal decesso;

d) accertata chiusura o inattività della struttura per un periodo superiore a centottanta giorni, salvo il caso di temporanea e motivata sospensione di una o più attività autorizzate preventivamente comunicata al soggetto competente in relazione alla attività.

11. All'irrogazione delle sanzioni amministrative disposte dal presente articolo provvedono i soggetti competenti in relazione alla attività e per territorio che ne introitano i relativi proventi.»

Art. 101.

Abrogazione degli articoli 4 bis e 4 ter della legge regionale 8/2001

1. Gli articoli 4 bis e 4 ter della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), sono abrogati.

Art. 102.

Modifica all'articolo 27 della legge regionale 6/2006

1. Al comma 7 dell'articolo 27 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), le parole: «Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Commissione.» sono soppresse.

Art. 103.

Contributo straordinario all'Associazione Via di Natale

1. In ragione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di garantire le necessarie attività di assistenza ai degenti e loro familiari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Via di Natale di Aviano un contributo straordinario di 50.000 euro per il perseguimento delle sue attività di solidarietà sociali finalizzate all'assistenza sanitaria.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.



Art. 104.

*Disposizioni per il personale
del Servizio sanitario regionale*

1. In considerazione del particolare impegno richiesto al personale dipendente del Servizio sanitario regionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, in via eccezionale, per l'anno 2020, le risorse aggiuntive regionali destinate alla premialità sono incrementate dell'importo massimo omnicomprendente di 2 milioni di euro.

Art. 105.

Area Welfare di Comunità

1. Presso l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina è istituita la struttura Area Welfare di Comunità cui compete lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 9, commi 53 e seguenti della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014).

2. Al fine di assicurarne la continuità e il coordinato svolgimento, le attività poste in essere per l'Area Welfare di Comunità a far data dall'1 gennaio 2020 e i rapporti dalla stessa costituiti sono a ogni effetto confermati e continuano a essere disciplinati dai provvedimenti che li hanno disposti.

3. L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale disciplinano con apposite convenzioni l'utilizzo e la gestione delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività attribuite ad Area Welfare di Comunità e la successione in ogni altro rapporto.

Art. 106.

Finanziamento di attività in materia di autismo

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alla Fondazione di partecipazione Progetto autismo FVG ONLUS con sede a Tavagnacco, un contributo per l'attività istituzionale volta a favorire l'integrazione e l'inclusione sociale delle persone con autismo, mediante la realizzazione di progetti culturali innovativi e di espressione artistica attuati in seno alla comunità di appartenenza della persona, in conformità ai principi previsti dal titolo II, capo I, della legge regionale 22/2019.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione, nonché di una relazione illustrativa delle attività programmate con il relativo preventivo di spesa. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

3. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione, prevedendo la presentazione di una relazione che restituisca informazioni quantitative e qualitative circa i risultati ottenuti sulla

salute e l'inclusione sociale delle persone con autismo che hanno beneficiato dell'attività svolta dalla Fondazione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, lettera c), della legge regionale 22/2019.

4. Sono abrogati i commi 24 e 25 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019).

Art. 107.

Modifica all'articolo 7 della legge regionale 26/2017

1. In relazione alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, alla lettera b) del comma dell'articolo 7 della legge regionale 17 luglio 2017, n. 26 (Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate)), le parole «tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 agosto 2021».

2. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono stabilite specifiche misure, ai sensi dell'articolo 8 ter, comma 1, della legge regionale 1/2014, in favore degli esercizi pubblici, commerciali, dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento, che scelgono di disinstallare apparecchi per il gioco lecito.

Capo XIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Art. 108.

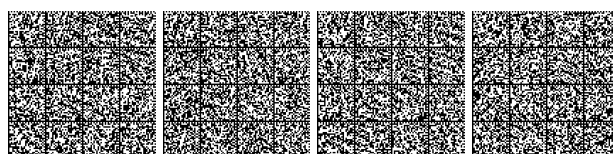
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 16/2019

1. All'articolo 8 della legge regionale 4 novembre 2019, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «persone con disabilità» sono aggiunte le seguenti: «e il sostegno degli enti del Terzo settore per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari e per la mobilità e l'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane»;

b) al comma 2 dopo le parole «la tutela e la promozione sociale delle persone con disabilità» sono inserite le seguenti: «o il sostegno di progetti per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari o per la mobilità e l'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane» e dopo le parole «il trasporto di persone con disabilità» sono aggiunte le seguenti: «o a sostegno di progetti per la presa in carico e sostegno delle persone fragili, per il supporto ai caregiver familiari o per la mobilità e l'accessibilità di persone con disabilità, con limitata autosufficienza o anziane»;

c) al comma 5 dopo la parola «rendicontazione» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le modalità per il reimpiego, per le finalità indicate ai commi 1 e 2, delle quote trasferite ed eventualmente non utilizzate».



Art. 109.

Misure urgenti in materia di volontariato e promozione sociale

1. In considerazione dello stato di emergenza COVID-19 e del correlato assetto normativo, relativamente ai procedimenti contributivi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera c), dall'articolo 23, comma 1, e dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), concessi per l'esercizio finanziario 2019, in deroga a quanto previsto dai rispettivi bandi e dai regolamenti di attuazione:

a) i beneficiari sono autorizzati a sospendere o modificare le progettualità e relative attività programmate purché rientrino tra quelle ammissibili a contribuzione;

b) le progettualità di cui alla lettera a) devono in ogni caso essere concluse entro il termine ultimo del 30 novembre 2020;

c) la rendicontazione delle progettualità che rientrano nei casi di cui alle lettere a) e b), o portate regolarmente a conclusione secondo l'originaria progettazione e scadenza, deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

d) sono ammesse a rendiconto, oltre alle spese sostenute per le progettualità di cui alle lettere a) e b), anche quelle dovute a contratti a titolo oneroso stipulati per la realizzazione delle attività originariamente previste e ammesse a contribuzione anche se le stesse a causa dell'emergenza COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti limitativi delle libertà emessi dalle autorità competenti sono state interrotte e non hanno potuto trovare compiuta realizzazione in alcuna delle forme previste dalle lettere a) e b).

2. In considerazione dello stato di emergenza COVID-19 e del correlato assetto normativo, relativamente ai procedimenti contributivi previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 23/2012, per attuare i protocolli di sicurezza per il distanziamento sociale sono ammesse a contributo anche attrezzature tecniche quali tende da campeggio e altri sistemi di copertura utilizzati dalle organizzazioni di volontariato per effettuare attività all'aperto.

3. In via di interpretazione autentica del regolamento attuativo dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge regionale 23/2012, sono considerate attrezzature tecniche le tende da campeggio e i sistemi di copertura di cui al comma 2, utilizzate dalle organizzazioni di volontariato per le loro attività all'aperto.

Art. 110.

Modifica all'articolo 8 della legge regionale 24/2019

1. Dopo il comma 33 dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), è inserito il seguente:

«33 bis. In considerazione dell'importanza di promuovere tempestivamente gli interventi di cui al comma 31, sono ammesse a rendiconto anche le spese per la realizzazione delle progettualità di cui al comma 32, sostenute precedentemente alla presentazione della domanda di contributo.».

Art. 111.

Deroga in materia di contributi a favore di cooperative sociali

1. In deroga alla vigente normativa regolamentare in materia di interventi contributivi di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale), a favore delle cooperative sociali e loro consorzi, per l'esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), la revoca d'ufficio del contributo qualora l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo non trova applicazione laddove la minor spesa per i contributi di cui all'articolo 14, comma 3, della citata legge regionale 20/2006, sia stata determinata dal ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario disciplinati dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

Capo XIV

DISPOSIZIONI INTERSETTORIALI

Art. 112.

Modifica all'articolo 11 della legge regionale 44/2017

1. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), le parole «con atto avente data certa» sono sostituite dalle seguenti: «pattizionalmente, anche».

Art. 113.

Sostituzione dell'articolo 20 bis della legge regionale 38/1995

1. L'articolo 20 bis della legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2), è sostituito dal seguente:

«Art. 20 bis pignoramento dell'assegno vitalizio

1. Per il recupero dei propri crediti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a ridurre il pignoramento dell'assegno vitalizio e della sua quota entro il limite di un mezzo dello stesso e fino alla concorrenza di quanto dovuto, a fronte di documentate condizioni di difficoltà economica rappresentate dal debitore che ne faccia richiesta. La riduzione è disposta con decreto del Direttore della struttura competente, su conforme parere dell'Avvocatura della Regione.».



2. L'articolo 20 bis della legge regionale 38/1995, come sostituito dal comma 1, si applica anche alle procedure di recupero del credito in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo XV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 114.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella A.

Art. 115.

disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 4 bis, della legge regionale 20/2018, come inserito dall'articolo 5, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

2. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 12.700.000 euro suddivisa in ragione di 2.440.000 euro per l'anno 2020 e di 5.130.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022 a valere sulle seguenti Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022;

a) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 690.000 euro suddivisi in ragione di 130.000 euro per l'anno 2020 e di 280.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022;

b) Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) per complessivi 12.010.000 euro suddivisi in ragione di 2.310.000 euro per l'anno 2020 e di 4.850.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022.

3. Per le finalità di cui all'articolo 22, comma 1, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

4. Al fine di provvedere alla reintegrazione del fondo speciale previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è autorizzato lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 mediante storno, derivante da riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 9/2009, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n.2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

6. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 5, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

7. Alle finalità di cui all'articolo 8, comma 8 bis, della legge regionale 26/2007, come sostituito dall'articolo 27, si procede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

8. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 4, della legge regionale 20/2009, come sostituito dall'articolo 28, si procede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

9. Per le finalità di cui all'articolo 1.1, comma 2, della legge regionale 8/2003, come inserito dall'articolo 32, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

10. Per le finalità di cui all'articolo 39, comma 1, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

11. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 22 ter, della legge regionale 29/2018, come inserito dall'articolo 52, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.



12. Per le finalità di cui all'articolo 4, commi 10 e 11, della legge regionale 24/2009, come modificati dall'articolo 53, comma 1, lettere *a*) e *b*), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 11 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

13. Per le finalità di cui all'articolo 56, comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

14. Per le finalità di cui all'articolo 57, comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

15. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 35, della legge regionale 25/2016, come sostituito dall'articolo 58, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istituzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

16. Per le finalità di cui all'articolo 59, comma 1, è autorizzata la spesa di 32.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

17. Per le finalità di cui all'articolo 70, comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

18. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/2018, come specificato dall'articolo 72, comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

19. Per le finalità di cui all'articolo 75, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 70.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

20. Per le finalità di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *a*), è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

21. Per le finalità di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *b*), è autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

22. Per le finalità di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *c*), è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

23. Per le finalità di cui all'articolo 15 ter, comma 3 bis, della legge regionale 20/2005, come inserito dall'articolo 78, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e l'asilo nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

24. Per le finalità di cui all'articolo 80, comma 1, è autorizzata la spesa di 27.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2020-2022.

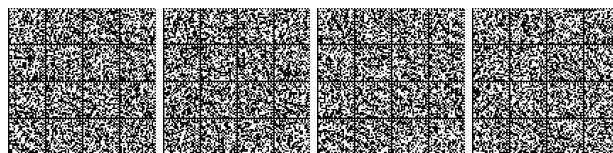
25. Per le finalità di cui all'articolo 103, comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

26. Per le finalità di cui all'articolo 104, comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

27. Per le finalità previste dall'articolo 106, comma 1, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

28. Per le finalità previste dall'articolo 114, comma 1, è autorizzata la spesa di 1.400 euro per l'anno 2020 a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Organi istituzionali) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

29. Per le finalità previste dall'articolo 114, comma 1, è autorizzata la spesa di 99.106,40 euro per l'anno 2020 a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.



30. Per le finalità previste dall'articolo 114, comma 1, è autorizzata la spesa di 6.177,26 euro per l'anno 2020 e di 6.423,45 euro per l'anno 2021 a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

31. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è autorizzata la spesa di 98.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

32. Al fine di provvedere alla reintegrazione del fondo speciale previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 118/2011, è autorizzato lo stanziamento di 98.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 mediante storno, derivante da riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 23/2015, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

33. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede per la spesa complessiva di 12.358.000 euro, suddivisi in ragione di 2.440.000 euro per l'anno 2020 e di 4.959.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022, mediante storno a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 e per la spesa complessiva di 342.000 euro suddivisi in ragione di 171.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022 mediante rimodulazione delle risorse a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

34. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 3.140.000 euro suddiviso in ragione di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 1.270.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022 sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 90100 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.

35. In relazione al disposto di cui al comma 2 con riferimento alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, è iscritto lo stanziamento complessivo di 3.140.000 euro suddiviso in ragione di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 1.270.000 euro per ciascuno degli anni 2021-2022 sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) - Programma

n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) - Titolo n. 7 (Uscite per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

36. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede mediante storno per l'anno 2020 di 100.000 euro a valere sulla Missione n.1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n.6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 1. (spese correnti), di 100.000 euro sulla Missione n.1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n.3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n.2 (spese in conto capitale), 100.000 euro sulla Missione n.1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n.3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n.1. (spese correnti), di 200.000 euro sulla Missione n.1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n.5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) Titolo n.1. (spese correnti), di 100.000 euro sulla Missione n.1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 2 (Segreteria generale) Titolo n.1. (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

37. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11, si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

38. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 13 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

39. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. i (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

40. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16, si provvede mediante rimodulazione di 20.000 euro all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) e storno di 5.000 euro all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spesa corrente) e di 7.000 euro all'interno della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

41. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 17, si provvede mediante storno di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.



42. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19, si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

43. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 20, per l'anno 2020, si provvede per 150.000 euro mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 e per 850.000 euro a valere sulle entrate di cui al Titolo n.4 (Entrate in conto capitale), Tipologia n. 200 (Contributi agli investimenti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.

44. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 21, per l'anno 2020, si provvede per 525.000 euro mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 e per 2.975.000 euro a valere sulle entrate Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022;

45. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 22, per l'anno 2020, si provvede per 180.000 euro mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa, del bilancio per gli anni 2020-2022 e per 1.020.000 euro a valere sulle entrate di cui al Titolo n.4 (Entrate in conto capitale), Tipologia n. 200 (Contributi agli investimenti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.

46. In relazione al disposto di cui al secondo periodo dei commi 43 e 45, è prevista una riduzione per 1.870.000 euro per l'anno 2020 con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.

47. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 24, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

48. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 25 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

49. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 27 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1

(Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

50. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 28 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Organi istituzionali) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

51. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 29 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

52. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 30 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

53. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 31 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

54. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo 118/2011, è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato a del medesimo decreto legislativo.

55. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 15, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3 e dell'articolo 51, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c) e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

Art. 116.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 29 giugno 2020

FEDRIGA

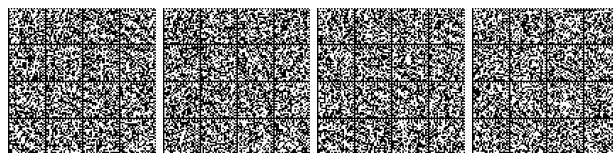


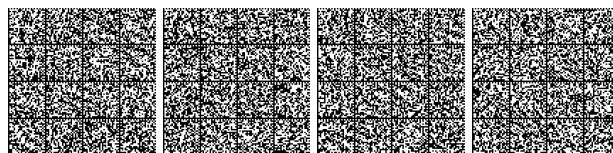
TABELLA A riferita all'articolo 114

	Direzione centrale o struttura equiparata	Tipologia di DFB	Creditore	Oggetto della spesa	Importo 2020	Importo 2021	Missione	Progr.	Titolo
1	Direzione centrale lavoro formazione, istruzione e famiglia	art. 73, comma 1, lettera e)	Banca Mediocredito S.p.a.	rimborso spese attività gestione Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari	1.400		1	11	1
2	Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche	art. 73, comma 1, lettera e)	Ditta D.B.	servizio di recupero e soccorso fauna	19.520		16	2	1
3	Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche	art. 73, comma 1, lettera e)	Ditta V.B.	servizio di recupero e soccorso fauna	23.790		16	2	1
4	Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche	art. 73, comma 1, lettera e)	Ente nazionale protezione animali-E.N.P.A. Onlus - sez. prov. TS	servizio di recupero e soccorso fauna	16.000		16	2	1
5	Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche	art. 73, comma 1, lettera e)	Ditta S.P.	servizio di recupero e soccorso fauna	7.466,40		16	2	1
6	Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche	art. 73, comma 1, lettera e)	Ditta L.V.	servizio di recupero e soccorso fauna	32.330		16	2	1
7	Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica sicurezza e politiche dell'immigrazione	art. 73, comma 1, lettera e)	E.C.	Contratto di collaborazione coordinata e continuativa	6.177,26	6.423,45	12	3	1
Importo totale per il 2020 ed il 2021 riconoscimento debiti fuori bilancio proposti					106.683,66	6.423,45			

Visto, il Presidente della Provincia: FEDRIGA

(Omissis).

20R00253



LEGGE REGIONALE 10 luglio 2020, n. 14.

Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 25 del 15 luglio al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAESAGGIO

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5/2007

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 57-ter della legge regionale 5/2007

1. L'art. 57-ter della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è sostituito dal seguente:

«Art. 57-ter (*Conformazione o adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR*). — 1. I Comuni conformano o adeguano i propri strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR, ai sensi dell'art. 145, comma 4, del decreto legislativo 42/2004, secondo le procedure disciplinate dalla normativa regionale in materia di urbanistica, entro i termini e con le modalità stabiliti dal PPR. I predetti termini sono rideterminati in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 103 della legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi).

2. La partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione o adeguamento è disciplinata dal PPR.».

Art. 2.

Modifica dell'art. 59 della legge regionale 5/2007

1. Dopo il comma 2 dell'art. 59 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del decreto legislativo 42/2004, la partecipazione alle sedute della commissione di componenti dipendenti di enti pubblici

non in quiescenza è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso. Fatto salvo quanto disposto all'art. 183, comma 3, del decreto legislativo 42/2004, per la partecipazione alle sedute assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, qualora, in ragione dell'interesse pubblico a garantire maggior efficacia nelle valutazioni, i Comuni ritengano di avvalersi di componenti esterni, in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio, può essere riconosciuto e disciplinato, ai sensi del comma 2, un gettone di presenza e il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla seduta.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 60 della legge regionale 5/2007

1. L'art. 60 della legge regionale 5/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 60 (*Autorità competente per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche*). — 1. Le funzioni amministrative relative a interventi sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31/2017 e del regolamento regionale di cui all'art. 61, comma 5, sono delegate ai Comuni.

2. Sono altresì delegate ai Comuni le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario di cui all'art. 146 del decreto legislativo 42/2004, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

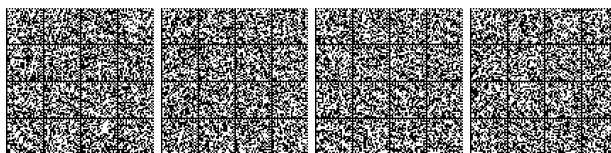
3. Le funzioni di cui al comma 2 sono di competenza della Regione nei seguenti casi:

a) sino alla conformazione degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale, per interventi di nuova edificazione o di demolizione e ricostruzione, anche con ampliamento, volti a realizzare edifici con una volumetria finale superiore a 10.000 metri cubi nei Comuni di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia; con una volumetria finale superiore a 5.000 metri cubi nei Comuni con più di 5.000 abitanti; con una volumetria finale superiore a 1.500 metri cubi in tutti gli altri Comuni della Regione; a tal fine la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale;

b) riduzioni di superficie boscata di dimensione superiore a 20.000 metri quadrati nei Comuni di montagna interna secondo la classificazione ISTAT e superiore a 5.000 metri quadrati negli altri Comuni;

c) opere e interventi sui fiumi, torrenti e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 42/2004, e individuati dal Piano paesaggistico regionale, nonché su alvei, sponde e argini dei medesimi, fatta eccezione per opere e interventi riguardanti il patrimonio edilizio realizzabili in attività edilizia libera o libera asseverata;

d) opere e interventi sulla linea di costa marittima e lagunare assunta, ai fini della sua delimitazione, dal Piano paesaggistico regionale;



e) sino alla conformazione degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale, per opere e interventi che implicino movimenti di terra superiori a 50.000 metri cubi;

f) opere e interventi di carattere sovracomunale;

g) opere e interventi assoggettati a conformità urbanistica ai sensi della disciplina regionale.

4. La delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di paesaggio di cui ai commi 1 e 2 è disposta con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica, da parte della struttura regionale competente, della sussistenza dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione di cui all'art. 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004. Qualora non sia stata istituita la Commissione locale del paesaggio di cui all'art. 59 può essere conferita la delega per le sole funzioni di cui al comma 1.

5. Qualora la verifica di cui al comma 4 individui Comuni non conformi ai requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica, la Giunta regionale può delegare l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ai soggetti individuati dall'art. 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004, previo accertamento da parte della struttura regionale competente della sussistenza dei requisiti.

6. Le funzioni sanzionatorie, l'accertamento della compatibilità paesaggistica e l'applicazione delle relative sanzioni pecuniarie previste dall'art. 167 del decreto legislativo 42/2004 spettano alla Regione o ai Comuni delegati secondo la suddivisione di competenza stabilita dal presente articolo.

7. I procedimenti non conclusi con l'adozione del provvedimento paesaggistico alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 luglio 2020, n. 14 (Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009), sono conclusi dall'ente competente al rilascio del provvedimento alla data di avvio del relativo procedimento, secondo la disciplina vigente alla medesima data.

8. Sono confermate le deliberazioni della Giunta regionale adottate sino alla data di entrata in vigore della legge regionale 14/2020 con le quali sono state delegate le funzioni amministrative in materia di paesaggio.»

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA E DI EDILIZIA

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 19/2009 E 22/2009

Art. 4.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 19/2009

1. All'art. 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera g) del comma 1 dopo le parole « dalle strutture perimetrali » sono aggiunte le seguenti:

« , escluse:

1) le rampe di scale aperte;

2) le strutture la cui proiezione ortogonale non superi la profondità massima di 2 metri, poste a tutela dell'unità immobiliare o dell'edificio oppure a protezione degli ingressi e delle aperture, quali pensiline, sporti di gronda, vetrine, verande, bussole, porticati, balconi e poggiali;

3) le tamponature, le intercapedini e i rivestimenti nei limiti individuati dall'art. 37;

4) le tettoie a copertura della superficie per parcheggio (Sp) nei limiti dell'art. 16 »;

b) al punto 1 del comma 2-ter dopo le parole « fino alla profondità massima di » le parole « 1,60 metri » sono sostituite dalle seguenti: « 2 metri ».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 19/2009

1. L'art. 8 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Sportello Unico per l'Edilizia "SUE"*). —

1. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, ciascun Comune, in forma singola o associata, attiva lo Sportello Unico per l'Edilizia, di seguito SUE, con il compito di curare in via telematica tutti i rapporti fra i privati e le Amministrazioni pubbliche tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio.

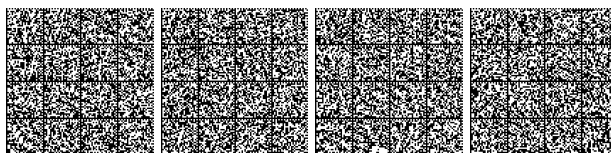
2. Una volta attivato, il SUE costituisce l'unico punto di accesso per il privato in relazione ai procedimenti di cui alla presente legge ed esercita le funzioni di vigilanza connesse all'attività edilizia. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUE.

3. Al fine di agevolare i Comuni nella fase di attivazione del SUE e garantire uniformità nel trattamento telematico delle pratiche edilizie, la Regione istituisce il Portale regionale denominato «SUE in rete», di seguito Portale, e lo mette gratuitamente a disposizione dei Comuni.

4. Entro due anni dall'attivazione del Portale, il Comune sottoscrive un atto d'intesa con la Regione per definire la data a partire dalla quale le pratiche edilizie sono gestite in via telematica, attraverso l'utilizzo del SUE. Ferma restando, per quanto compatibile, la disciplina di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e relativo regolamento di attuazione, l'Amministrazione regionale fornisce alle Amministrazioni comunali il supporto tecnico necessario, nonché promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori, sia pubblici che privati.

5. Dalla data di attivazione del SUE lo stesso:

a) riceve le comunicazioni di inizio lavori, anche asseverate, le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), anche in alternativa al permesso di costruire, le domande di permesso di costruire, le segnalazioni certificate di agibilità e ogni altra istanza o segnalazione o comunicazione prevista dalla presente legge, della cui avvenuta presentazione lo sportello rilascia immediatamente una ricevuta che indica i termini entro i quali l'am-



ministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza;

b) provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento;

c) acquisisce, anche tramite conferenza di servizi, le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altre Amministrazioni, necessari ai fini del perfezionamento del procedimento, provvedendo ad acquisire direttamente i documenti che siano agli atti del Comune interessato o di altri enti pubblici, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente o nei casi in cui non possano essere sostituiti da un'autocertificazione ai sensi di legge;

d) rilascia i permessi di costruire e le certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni a carattere urbanistico, paesaggistico, ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;

e) adotta i provvedimenti sanzionatori previsti dalla presente legge e definisce i procedimenti di sanatoria, anche mediante rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

6. Il SUE inoltre:

a) fornisce, anche in via telematica, informazioni in materia edilizia, con particolare riferimento agli adempimenti necessari per lo svolgimento dei relativi procedimenti, e aggiorna tempestivamente lo stato di avanzamento della pratica;

b) garantisce idoneo supporto tecnico e giuridico agli operatori del settore, consentendo a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito a banche dati normative o a diversi archivi informatici contenenti dati, documenti o informazioni utili per la pratica edilizia;

c) riceve le istanze di accesso agli atti in materia edilizia e fornisce adeguato riscontro.

7. La data di protocollazione degli atti coincide con quella di effettiva presentazione. I termini entro i quali l'Amministrazione è tenuta a rispondere o a svolgere i controlli di competenza e quelli previsti per il formarsi del silenzio assenso decorrono comunque dalla data di ricevimento da parte del SUE anche in caso di mancato rilascio della ricevuta o di tardiva protocollazione.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per l'insediamento delle attività produttive le competenze del SUE sono attribuite allo Sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi (SUAP), disciplinato dalla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale).

9. Le attività di competenza del SUE e del SUAP possono essere svolte da un'unica struttura organizzativa individuata dal Comune.

10. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di edilizia possono essere determinate specifiche tecniche con riferimento agli elaborati progettuali da presentare a corredo della pratica edilizia.

11. Rimangono salvi i sistemi per la gestione telematica delle pratiche edilizie diverse dal Portale, purché attivati entro il termine di cui al comma 4.»

2. Per le finalità di cui all'art. 8, comma 3, della legge regionale 19/2009, come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

Art. 6.

Modifica all'art. 16 della legge regionale 19/2009

1. Dopo il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

«2-bis. Sono altresì realizzabili in attività edilizia libera, qualora attuati da enti pubblici, gli interventi di difesa idrogeologica, idraulico-forestale e geologica previsti dalle leggi regionali di settore e che non costituiscono trasformazione territoriale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e), numero 3).».

Art. 7.

Modifica all'art. 17 della legge regionale 19/2009

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 19/2009 le parole « balconi e poggianti aggettanti, di profondità superiore a 1,60 metri » sono sostituite dalle seguenti: « balconi e poggianti aggettanti di profondità superiore a 2 metri ».

Art. 8.

Modifica all'art. 30 della legge regionale 19/2009

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 19/2009 dopo le parole « a esclusione delle zone omogenee E » sono inserite le seguenti: « ubicate a una quota media inferiore ai 400 metri sul livello del mare ».

Art. 9.

Modifiche all'art. 39-bis della legge regionale 19/2009

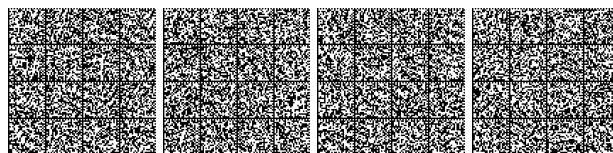
1. Al comma 1 dell'art. 39-bis della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole « nei limiti del 50 per cento delle superfici utili e accessorie » è inserita la seguente: « esistenti »;

b) le parole « e accessorio » sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 39-bis della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

«1-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 le superfici accessorie non vengono computate nei limiti di superfici o di volumi realizzabili in deroga ai sensi dello stesso comma, ferma restando la loro ammissibilità in deroga rispetto a distanze, altezze, superfici o volumi previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, qualora non eccedano il 50 per cento delle superfici utili da realizzarsi o, nel caso del bonus volumetrico, gli 80 metri quadrati.».



3. La lettera c) del comma 2 dell'art. 39-bis della legge regionale 19/2009 è sostituita dalla seguente:

«c) miglioramento igienico-funzionale o abbattimento di barriere architettoniche;».

Art. 10.

Modifica all'art. 45 della legge regionale 19/2009

1. Al comma 8 dell'art. 45 della legge regionale 19/2009 la parola « denuncia » è sostituita dalle seguenti: « segnalazione certificata ».

Art. 11.

Modifiche all'art. 61 della legge regionale 19/2009

1. All'art. 61 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-*quater* dopo le parole « Le domande per il rilascio del permesso di costruire » sono inserite le seguenti: « e le SCIA alternative al permesso di costruire »;

b) dopo il comma 3-*quater* sono inseriti i seguenti:

«3-*quinqies*. Gli interventi da attuare in forza di convenzioni urbanistiche già deliberate alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), rimangono assoggettati alla legislazione edilizia vigente al momento di detta deliberazione, ferma restando la facoltà per gli interessati di optare per l'applicazione della disciplina sopravvenuta in relazione alle opere non ancora realizzate.

3-*sexies*. I termini quinquennali di ultimazione dei lavori di cui all'art. 23, comma 2, come modificato dall'art. 66, comma 1, della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), e di cui all'art. 23, comma 4, lettera b), come modificato dall'art. 6, comma 8, della legge regionale 6/2019, trovano generale e automatica applicazione nei confronti dei titoli abilitativi edilizi in corso di validità alla data di entrata in vigore delle leggi regionali 9/2019 e 6/2019 e dei titoli abilitativi edilizi in corso di validità alla data dell'11 luglio 2016, senza necessità di alcuna comunicazione o richiesta di proroga.».

Art. 12.

Inserimento dell'art. 1-bis nella legge regionale 22/2009

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Procedure per l'aggiornamento del Piano del governo del territorio). — 1. L'aggiornamento del Piano del governo del territorio (PGT) avviene mediante la procedura di variante disciplinata dal presente articolo.

2. Ai sensi degli articoli 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il Piano di governo del territorio adegua i propri contenuti a quelli del Piano paesaggistico regionale (PPR), ferma restando la facoltà di integrare il PGT con contenuti, non in contrasto con il PPR, necessari per lo sviluppo di ulteriori vocazioni e potenzialità in riferi-

mento al patrimonio identitario della Regione, il cui riconoscimento è presupposto fondamentale per il corretto governo e per la cura del territorio.

3. La variante al PGT è sottoposta a valutazione ambientale strategica di cui alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, sulla base degli indirizzi generali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 2627 (Decreto legislativo 152/2006. Indirizzi generali per i processi di vas concernenti piani e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti locali e agli altri enti pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva), ed è sottoposta agli adempimenti relativi alle consultazioni transfrontaliere di cui all'art. 32 del decreto legislativo 152/2006.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di pianificazione territoriale, approva le linee guida per la formazione dello strumento di variante di cui al comma 1, relativamente ai criteri e ai principi informativi, agli obiettivi e alle finalità da perseguire, agli elementi costitutivi e ai contenuti minimi dello strumento medesimo.

5. Nella fase di elaborazione e di adozione della variante la Regione attiva strumenti di partecipazione, indirizzati ai diversi portatori di interesse, individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

6. La variante al PGT è sottoposta al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare, che si devono esprimere entro sessanta giorni, trascorsi i quali si prescinde dai pareri. Successivamente la variante è adottata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

7. L'avviso di adozione della variante è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. La variante del PGT adottata è resa consultabile sul sito istituzionale della Regione.

8. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di adozione di cui al comma 7, gli enti e gli organismi pubblici, le associazioni di categoria e i soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi possono presentare alla struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale osservazioni scritte sulla variante al PGT adottata. Entro il medesimo termine i soggetti nei confronti dei quali le previsioni della variante adottata sono destinate a produrre effetti diretti possono presentare opposizioni.

9. Entro il termine di cui al comma 8 chiunque può formulare osservazioni sulla variante adottata e sul relativo Rapporto ambientale ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 152/2006.

10. Sulle osservazioni e opposizioni di cui ai commi 8 e 9 si esprime la Giunta regionale.

11. La variante al PGT è approvata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Regione di approvazione della variante del PGT è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato, altresì, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.



12. La variante al PGT entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Abrogazione dell'art. 2 della legge regionale 22/2009

1. L'art. 2 della legge regionale 22/2009 è abrogato.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 luglio 2020

FEDRIGA

(*Omissis*).

20R00254

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2020, n. 15.

Assesamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 10 agosto 2020 al Supplemento Ordinario n. 28).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Disposizioni di carattere finanziario

1. In base alla verifica effettuata con delibera della Giunta regionale n. 141 del 30 gennaio 2020 (decreto legislativo n. 118/2011 art. 42, comma 9 e comma 10:

determina della consistenza del risultato di amministrazione presunto (a titolo di preconsuntivo) e aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11 comma 3, lettera a) del medesimo decreto legislativo 118/2011), e ai risultati accertati a seguito della delibera della Giunta regionale n. 875 del 12 giugno 2020 (Disegno di legge di approvazione del Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2019), l'avanzo di amministrazione è determinato in complessivi 1.099.726.625,88 euro di cui, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale del 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono iscritti con la presente legge 40.432.311,35 euro.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui all'allegata Tabella A2 relativa alle entrate regionali.

3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie e alle missioni e ai programmi di cui all'allegata Tabella A3 relativa all'iscrizione di assegnazioni vincolate.

4. L'amministrazione regionale è autorizzata a iscrivere nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2022 gli importi previsti dall'art. 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), non accertati e non impegnati nel 2019, avuto riguardo alle variazioni relative ai titoli e alle tipologie e alle missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella A4.

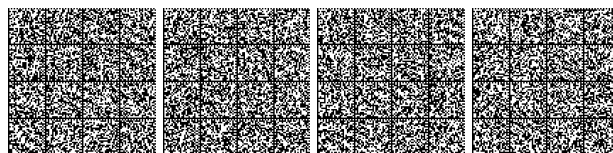
5. L'amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2022, gli importi previsti dall'art. 1, comma 4, relativo ai mutui, della legge regionale 29/2018, non accertati e non impegnati, avuto riguardo alle variazioni relative ai titoli e alle tipologie e alle missioni, ai Programmi e Titoli dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella A5.

6. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui all'allegata Tabella A6 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.

Art. 2.

Attività produttive

1. L'ente pubblico economico PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare le somme concesse nell'anno 2019 ai sensi dell'articolo 5-octies della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), per il



perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento non coperte dalle entrate derivanti dalla gestione caratteristica, per la parte non utilizzata nel corso dell'anno 2019, a parziale copertura delle analoghe spese sostenute e da sostenersi nell'anno 2020.

2. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 11 della legge regionale del 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), riferiti all'annualità 2020 che, a causa delle disposizioni emanate da organismi nazionali e/o locali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto o debbano modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di contribuzione, possono fruire, previa richiesta motivata, di proroghe per la realizzazione delle attività entro e non oltre il 31 dicembre 2021 e per la presentazione delle rendicontazioni, anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi bandi e dai regolamenti di attuazione.

3. Nei casi previsti dal comma 2 sono ammissibili a contributo anche le spese relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti che non si sono potuti svolgere e quelle relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui all'art. 11 della legge regionale n. 21/2016 e per gli effetti previsti dal disposto di cui al comma 2 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative e alle conseguenze derivanti dal blocco delle attività a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), le iniziative di cui all'art. 22, comma 1, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale a parziale copertura degli interventi di cui all'art. 6, comma 2 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa fvg-riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti regionali di insediamento, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge regionale n. 3/2015), già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono avere una durata massima di quarantotto mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dei lavori fino alla data di conclusione degli stessi, anche in deroga a quanto previsto dallo stesso art. 22.

6. Alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera w-ter) del comma 1 dell'art. 2 è aggiunta la seguente: «w-quater) imprese commerciali, turistiche e di servizio di piccolissime dimensioni: le im-

prese che rientrano nella definizione di microimpresa e realizzano un fatturato annuo oppure presentano un totale di bilancio annuo non superiori a 500.000 euro.»;

b) dopo l'art. 100 è inserito il seguente: «Art. 100-bis contributi alle imprese commerciali, turistiche e di servizio di piccolissime dimensioni.— 1. Al fine di incrementare le possibilità di accesso al credito e di promuovere la bancabilità delle imprese commerciali, turistiche e di servizio di piccolissime dimensioni, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese stesse incentivi in forma di contributo a fondo perduto sulle seguenti spese:

a) spese sostenute per l'ottenimento di garanzie in relazione a operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;

b) spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni creditizie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;

c) spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale.

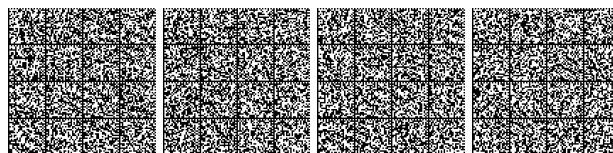
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo dell'a° per cento della spesa ammissibile.».

7. Per le finalità di cui all'art. 100-bis della legge regionale 29/2005, come inserito dal comma 6, lettera b), è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 29.

8. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 60-bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), la parola «bancarie» è sostituita dalla seguente: «creditizie».

9. Per le finalità di cui all'articolo 60-bis, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 12/2002, come modificate dal comma a, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

10. Al fine di far fronte alle conseguenze derivanti dal blocco delle attività a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), i termini già fissati ai sensi dell'art. 15 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2017, n. 090/Pres. (Regolamento concernente i criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, lettera b), della legge regionale del 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all'art. 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per il finanziamento degli inter-



venti di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale)), e in scadenza entro il 30 novembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020.

11. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore del Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario, di seguito CATT FVG, l'assegnazione delle risorse già impegnate con decreti del direttore competente in materia di commercio 1783/PROTUR e 1784/PROTUR entrambi di data 28 maggio 2018, ai sensi dell'art. 84-bis della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo»), per lo scorrimento delle graduatorie approvate nel 2020 delle domande presentate nel 2019 per i contributi in conto capitale ai sensi dell'art. 100 della legge regionale n. 29/2005.

12. Il contributo di cui al comma 11 viene concesso a seguito di apposita domanda del CATT FVG, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di commercio.

13. L'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire al CATT FVG le risorse finanziarie disponibili nell'esercizio 2020 per le finalità di cui all'art. 100, comma 1, della legge regionale 29/2005, per lo scorrimento delle graduatorie approvate nel 2020 delle domande presentate nel 2019 per i contributi previsti dall'art. 100 della legge regionale n. 29/2005.

14. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata per l'anno 2020, relativamente alle spese in conto capitale, la spesa di 1.200.000 euro a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e, relativamente alle spese di parte corrente, 100.000 euro a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 29.

15. Per le medesime finalità di cui al comma 5, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle società fieristiche, aventi sede operativa nel territorio regionale, che propongono un piano strategico di progressiva integrazione per la gestione coordinata degli eventi fieristici.

16. I contributi di cui al comma 15 sono concessi, previa presentazione del piano di cui al comma 15, con procedura valutativa a sportello nel rispetto della disciplina del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19 di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 marzo 2020:

a) per far fronte al mancato fatturato o riduzione dello stesso nel periodo compreso tra marzo e dicembre 2020 per le manifestazioni già previste a calendario, da

valutarsi in base al confronto con il fatturato relativo allo stesso periodo del 2019;

b) per il ristoro dei maggiori oneri sostenuti dalle società stesse per la modifica di data e/o di luogo delle suddette manifestazioni fieristiche proprie o di terzi, da dimostrarsi con apposita documentazione;

c) per il rilancio e la riprogettazione di manifestazioni fieristiche e/o eventi propri da realizzare negli anni 2021 e 2022 nei medesimi comprensori.

17. L'erogazione a saldo dei contributi, ferma restando l'eventuale erogazione in via anticipata ai sensi della vigente normativa, è subordinata all'effettiva attuazione del piano di cui al comma 15, desumibile da, apposita relazione da allegare alla rendicontazione di spesa prevista dagli articoli 41 e 41-bis della legge regionale del 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), da parte di ciascun beneficiario.

18. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 29.

19. Ai sensi dell'art. 13, comma 25-*quater*, della legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), è autorizzato l'intervento di manutenzione e adeguamento dell'impianto sportivo «Palapredieri», sito in località Piancavallo, e di proprietà di PromoTurismoFVG. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati da PromoTurismoFVG stessa.

20. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 29.

21. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19 e i suoi effetti negativi sull'economia regionale e in particolare per il settore turistico-balneare, per l'annualità 2020 al fine di salvaguardare l'offerta turistica, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai concessionari degli stabilimenti balneari della regione contributi fino a un massimo di 15.000 euro.

22. I contributi di cui al comma 21 sono concessi nel rispetto della disciplina del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19 di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 marzo 2020.

23. Con delibera della Giunta regionale sono fissati i criteri, le modalità e i limiti della concessione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa.



Sono ammissibili le spese sostenute anche precedentemente alla presentazione della domanda, a decorrere dal 23 febbraio 2020.

24. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo I (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 29.

25. Per l'anno 2020 i termini di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 6 luglio 2007, n. 0209/Pres (Regolamento concernente criteri, procedure e modalità per la concessione di contributi ai Comuni per la valorizzazione della vocazione turistica di Aquileia e dei siti archeologici contigui, ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, della legge regionale del 25 agosto 2006, n. 18 e successive modifiche), sono prorogati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

26. Per le finalità di cui al comma 25 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

27. Al fine di incrementare l'utilizzo delle tecnologie digitali nel settore turistico e la migliore fruizione, anche esperienziale, dei servizi turistici da parte della clientela, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG un contributo per l'implementazione di sistemi informativi e di prenotazione integrata di ricettività e servizi turistici.

28. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 29.

29. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale lo novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella B.

Art. 3.

Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna

1. In via di interpretazione autentica del disposto dell'art. 3, comma 69, lettera b), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), per impresa composta da giovani si intende, in caso di società, quella composta da giovani per oltre la metà numerica dei soci e quella composta da giovani per oltre la metà delle quote di partecipazione.

2. Alla lettera c) del comma 69 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/2019, dopo le parole «i Comuni» sono aggiunte le seguenti: «e i centri abitati».

3. Alla lettera d) del comma 72 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/2019,

dopo le parole «cinque anni dalla»

sono inserite le seguenti: «data indicata nel decreto di».

4. Al fine di consolidare il mantenimento dell'indicazione di produzione geografica protetta «Pitina», l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle aziende produttrici a copertura delle spese sostenute per le verifiche disposte dall'Organismo di controllo, nella misura massima per produttore pari a 1.800 euro per l'anno 2020, 1200 euro per l'anno 2021 e 800 euro per l'anno 2022.

5. Il contributo di cui al comma 4 è concesso secondo le condizioni e i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.

6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 4 è presentata alla direzione centrale competente in materia di montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione illustrativa sull'attività dell'impresa agricola con particolare riferimento alla produzione di Pitina e da un preventivo di spesa relativo agli oneri per la certificazione del prodotto per il triennio 2020/2022.

7. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di riconoscimento della spesa.

8. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di 22.800 euro, suddivisi in ragione di 10.800 euro per l'anno 2020, 7.200 euro per l'anno 2021, e 4.800 euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 43.

9. Al fine di valorizzare il patrimonio malghivo, riconosciuto di interesse generale ai sensi dell'art. 2, comma 16, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) è autorizzata a cedere a titolo gratuito ai proprietari delle malghe, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, i potabilizzatori di cui sono già comodatari e che sono stati utilizzati dall'Agenzia per l'attività di ricerca e sperimentazione sul mantenimento delle condizioni di potabilità dell'acqua nelle varie situazioni ambientali.

10. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di bonifica finanziamenti a copertura delle spese di predisposizione di progetti di fattibilità tecnico ed economica, definitivi o esecutivi per la realizzazione di opere necessarie al recupero di risorse idriche per finalità irrigue e a garanzia del deflusso vitale minimo (DVM).

11. Le domande sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari, corredate del preventivo di spesa e della relazione tecnica che



individua le opere da realizzare, la tipologia costruttiva, i costi preventivati, le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e il quadro delle esigenze da soddisfare. Le domande possono riguardare uno o più livelli di progettazione relativi al medesimo intervento.

12. Lo svolgimento dell'istruttoria delle domande avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti, la concessione dei finanziamenti è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

13. I finanziamenti di cui al comma 10 sono concessi, nel limite di un intervento per richiedente e previa verifica dell'ammissibilità della domanda, entro sessanta giorni dalla presentazione della medesima, nella misura del cento per cento del costo previsto e, comunque, nel limite massimo di 250.000 euro per intervento. Con il decreto di concessione i finanziamenti sono liquidati in via anticipata nel limite del 100 per cento. Il decreto di concessione stabilisce i tempi e le modalità di rendicontazione.

14. Qualora le opere oggetto di progettazione trovino positivo finanziamento da parte dello Stato, i Consorzi di bonifica sono tenuti a restituire all'amministrazione regionale quanto percepito.

15. Per le finalità previste al comma 10 è destinata la spesa di 250.000 euro per il 2020, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 43.

16. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 14 sono accertate e rimosse con riferimento al Titolo n. 4 (Entrate in conto capitale) - Tipologia n. 500 (Altre entrate in conto capitale) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022.

17. Alla fine del comma 101 dell'art. 3 della legge regionale n. 24/2019, è aggiunto il seguente periodo: «L'aiuto è concesso qualora l'importo determinato sia superiore a 150 euro.».

18. In deroga a quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dalle disposizioni contenute nelle discipline regionali di settore, nel 2020, la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche è autorizzata a disporre l'erogazione, fino al 90 per cento, degli incentivi concessi e impegnati nel corso dell'anno medesimo ai sensi dell'art. 33 della legge regionale del 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), e ai sensi dell'art. 3, commi da 67 a 83, della legge regionale n. 24/2019, con esclusione degli incentivi finanziati con risorse disponibili sugli esercizi successivi al 2020. L'erogazione è disposta entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario e senza la presentazione di garanzie. Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli recate dalla legge regionale n. 7/2000 e dalle discipline di settore.

19. Nell'ambito del rapporto di affitto di fondi rustici dei beni immobili regionali in essere tra l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e la società agricola Tenuta Marianis S.r.l., l'ERSA, attese le esigenze di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale situato a Casali Marianis in Comune di Palazzolo dello Stella, è autorizzata a rimborsare, a scomputo del canone, le spese per costi vivi sostenuti dal conduttore per interventi che sono stati condotti o avviati e rendicontati, anche parzialmente, alla data di entrata in vigore della presente legge e risultano conformi alla normativa, anche urbanistica, vigente.

20. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, in prospettiva di una revisione organica della disciplina relativa ai finanziamenti per la viabilità forestale, in via sperimentale, per l'anno in corso, l'istruttoria delle domande dei contributi previsti dall'art. 41-ter, comma 4, lettera d), della legge regionale del 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione dell'8 agosto 2014, n. 0166/Pres. (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per interventi di viabilità forestale di cui all'art. 41 ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali), in attuazione dell'art. 41-ter, comma 14, della medesima legge), si svolge secondo le seguenti modalità e condizioni:

a) la presentazione delle domande è consentita fino al 15 settembre 2020;

b) il contributo è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile ai beneficiari che allegano alla domanda la dichiarazione di impegno a garantire l'accesso pubblico e gratuito alla viabilità oggetto di finanziamento, nel rispetto dei principi della normativa regionale in materia di risorse forestali e di accesso dei veicoli a motore nelle aree soggette a vincolo idrogeologico o ambientale.

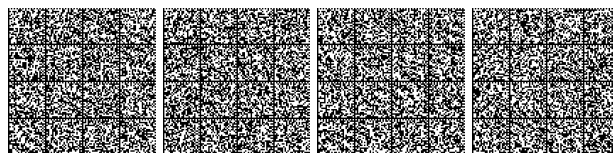
21. L'impegno di cui al comma 20, lettera b), ha durata pari al vincolo di destinazione dei beni immobili stabilito dall'art. 32 della legge regionale n. 7/2000. Il mancato rispetto dell'impegno comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale l'obbligo non è stato rispettato.

22. Coloro che hanno già presentato domanda di contributo per l'anno in corso possono integrarla, entro il termine di cui al comma 20, lettera a), con la documentazione di cui alla lettera b) del medesimo comma.

23. Per quanto non previsto dai commi da 20 a 22, si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 0166/2014.

24. Per le finalità di cui all'art. 41-ter, comma 4, lettera d), della legge regionale 9/2007, come integrato dai commi da 20 a 23, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

25. Dopo il comma 28-bis dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è inserito il seguente: «28 ter. Per l'anno 2020 il termine di



sessanta giorni di cui comma 28 decorre dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).».

26. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 25, della legge regionale 45/2017 e per gli effetti dell'art. 3, comma 28 ter, della medesima legge regionale, come aggiunto dal comma 25, è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 43.

27. In via di interpretazione autentica dell'art. 3, commi 84 e 86, della legge regionale n. 24/2019, i termini «recepire» e «adottare» vanno intesi nel senso che i Comuni aderenti all'associazione nazionale Città del vino utilizzano, nella stesura dei regolamenti comunali di polizia rurale, le linee guida per la corretta gestione dei territori a vocazione vitivinicola adeguandole alle specifiche esigenze del rispettivo territorio comunale.

28. Al fine di limitare il rischio della diffusione del virus COVID-19, per l'anno 2020 la disposizione di cui all'art. 18, comma 1, lettera g), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), non trova applicazione.

29. L'amministrazione regionale è autorizzata a rideterminare l'entità dell'aiuto per la cessione dell'impianto per la tipizzazione e commercializzazione vini in Cormons di cui all'art. 3, comma , della legge regionale n. 24/2019, tenendo conto degli esiti degli approfondimenti condotti presso la Commissione europea e della conseguente relazione suppletiva a precisazione della stima: a tal fine, i terreni del compendio affidato in convenzione, al netto delle migliorie apportate direttamente dalla cooperativa affidataria della gestione, costituiti dal piazzale asfaltato adibito ad area di manovra e a parcheggio comprensivo degli impianti sono assimilabili alle attrezzature e, sul relativo costo, è riconosciuto l'aiuto del 40 per cento.

30. Per le finalità previste dal comma 29, è destinata la spesa di 131.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. i (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui all'art. 11, comma 1.

31. Per quanto disposto dal comma 29, si provvede alla corrispondente variazione dell'accantonamento, ridotto a 1.681.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) del lo stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui all'art. 12, comma 9.

32. Ai fini della liquidazione dei contributi alle imprese commerciali per il disagio localizzativo di cui all'art. 2, commi da 143 a 146-bis, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), la categoria di spesa relativa all'acquisizione di materie prime è equiparata a quella relativa all'acquisto di beni di consumo.

33. Le domande di contributo per la riqualificazione delle malghe di cui all'art. 2, comma 17, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), possono essere presentate nei dieci giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

34. Dopo il comma 15 dell'articolo 50 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne 42/2017), è aggiunto il seguente: «15 bis. Per il rilascio delle autorizzazioni alla cattura di fauna ittica a fini di studio o di salvaguardia di cui all'art. 31, l'ETPI considera le abilitazioni all'uso dell'elettrostorditore conseguite fino all'organizzazione o al riconoscimento dei corsi per l'utilizzo dell'elettrostorditore di cui al medesimo art. 31, Comma 4.».

35. L'amministrazione regionale è autorizzata a devolvere al Comune di Sagrado il contributo per la valorizzazione turistica della strada provinciale Pateano - Monte San Michele - San Martino del Carso nel Comune di Sagrado, a servizio del complesso storico monumentale del Monte San Michele e dei percorsi del Museo all'aperto della Grande Guerra sul Carso, di cui al decreto 1202/SG dell'1° dicembre 2017, nonché a riconoscere all'Unione territoriale intercomunale (UTI) individuata nel decreto medesimo le spese progettuali già sostenute. Il Comune è autorizzato alla revisione del progetto di realizzazione dell'intervento.

36. La domanda per la devoluzione prevista dal comma 35 è presentata dal Comune al Servizio competente in materia di politiche per la montagna entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento.

37. L'amministrazione regionale adotta ogni possibile iniziativa che consenta di superare in maniera strutturale la crisi socioeconomica causata dal COVID-19 e, in coerenza a tale strategia, prevede che il Programma Anticrisi COVID-19 istituito con l'art. 12 della legge regionale 5/2020, possa sostenere, oltre alle esigenze di liquidità corrente del sistema agroalimentare, anche progetti di investimento aziendale funzionali ad un modello di sviluppo qualificato e di ripresa duratura.

38. Per le finalità di cui al comma 37, nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19, le tipologie di investimento che risultano agevolabili ai sensi di norme regionali nella forma di contribuzione in conto capitale possono, in alternativa, essere finanziate dal Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo rinunciando, ad investimenti conclusi, a parte del rientro delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati alle imprese. L'erogazione del finanziamento determina la decadenza dalla domanda di contribuzione in conto capitale.



39. La rinuncia, da parte del Fondo, ai rientri delle quote di ammortamento è realizzata per un importo complessivo massimo pari a 15 milioni di euro.

40. La Giunta regionale con propria deliberazione individua le leggi regionali alle quali applicare i commi da 37 a 39 tra quelle che maggiormente consentono di agevolare la realizzazione di investimenti immediatamente realizzabili da parte di imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. La medesima delibera definisce anche i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti e per la rinuncia a parte delle quote di ammortamento dei finanziamenti medesimi, garantendo il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

41. Secondo quanto già previsto dall'articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 50 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), i commi da 37 a 40 possono essere applicati anche alle domande già presentate ai sensi delle leggi regionali oggetto della predetta individuazione giuntale e sono validi, in tal caso, oltre alle domande, anche gli atti istruttori già compiuti.

42. Per le finalità previste dal comma 38 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.

43. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella C.

Art. 4.

Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

1. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le parole «di un servizio finalizzato alla realizzazione di progetti comunicativi volti alla divulgazione, informazione ed educazione ambientale sulle strategie e sui comportamenti orientati all'obiettivo zero rifiuti.» sono sostituite dalle seguenti: «di servizi finalizzati alla realizzazione di progetti comunicativi volti alla divulgazione, informazione ed educazione ambientale sulle strategie per lo sviluppo sostenibile.».

2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

3. All'art. 3 della legge regionale del 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il finanziamento di cui all'art. 21, comma 1, lettera a), della legge regionale del 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), è erogato per la quota pari all'80 per cento dell'importo assegnato ad ARPA, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione annuale dell'Agenzia da parte della Giunta regionale e per la restante quota del 20 per cento entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio dell'Agenzia da parte della Giunta regionale.»;

b) il comma 2 è abrogato.

4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 23/2013, come sostituito dal comma 3, lettera a), si applicano a decorrere dall'1° gennaio 2021.

5. Al fine della promozione del polo turistico del Comune di Forni di Sopra, il Comune di Forni di Sopra può utilizzare gli utili relativi alla compartecipazione di cui all'art. 4, comma 17, della legge regionale del 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), previo adeguamento dei termini della convenzione sottoscritta con l'Agenzia regionale Promotur (oggi PromoTurismoFVG) ai sensi del medesimo comma 17.

6. Alla legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'art. 37 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

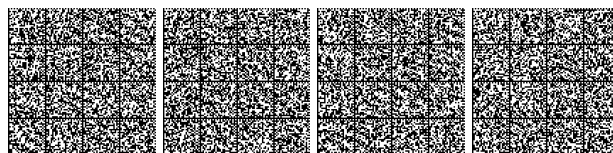
2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nelle more del periodo di un anno per l'adeguamento è consentita la restituzione. Decorso tale termine di un anno senza che sia intervenuto l'adeguamento è vietata la restituzione. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni nei casi previsti dall'art. 56, comma 17, come modificato dall'art. 4, comma 6, lettera b), della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), i titolari del permesso di ricerca, o della concessione di coltivazione o della derivazione di acque sotterranee, per scopi geotermici od scambio termico e per attività termali, che intendono ottenere l'autorizzazione alla restituzione, presentano la relativa domanda alla struttura regionale competente con le modalità indicate dal regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera i).»;

b) al comma 17 dell'art. 56 dopo le parole «comma 3» sono inserite le seguenti: «o effettui la restituzione di tali acque in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 37, comma 5».

7. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, contributi a soggetti persone fisiche per l'acquisto di biciclette nuove di fabbrica, come definite dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

8. Per le finalità di cui al comma 7 sono concessi contributi nella misura del 30 per cento del prezzo di acquisto comprensivo di IVA, fino a un massimo di 300 euro per l'acquisto di una bicicletta a pedalata assistita e fino a un massimo di 200 euro per l'acquisto di una bicicletta a propulsione esclusivamente muscolare. È ammessa la concessione di un solo contributo per soggetto richiedente. È ammissibile a contributo la spesa sostenuta successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Con delibera della Giunta regionale sono determinati i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse destinate alle Camere di commercio per lo svolgimento delle attività di gestione delle pratiche contributive, nonché le modalità di concessione e di erogazione dei contributi.



10. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 7 è disciplinato da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, il cui schema è approvato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 9.

11. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 13.

12. Per le finalità di cui al comma 7, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 9 rimesse alle Camere di commercio, è destinata la spesa di 8.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela territorio ambiente) - Programma n. 8 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 13.

13. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella D.

Art. 5.

Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi ai sensi dell'art. 5, comma 27, della legge regionale del 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per i quali i termini di utilizzo e rendicontazione dell'incentivo siano scaduti il 31 dicembre 2019, a fronte di motivata istanza volta alla loro rifissazione. L'istanza deve essere presentata alla struttura regionale competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Dopo il primo periodo del comma 5 dell'art. 4-bis della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), è aggiunto il seguente: «Qualora in corso di esercizio siano rese disponibili ulteriori risorse sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione, il Servizio competente è autorizzato a concedere e, contestualmente, a erogare il contributo scorrendo le domande ammissibili e non finanziate, seguendo il medesimo ordine di arrivo, entro i successivi sessanta giorni.».

3. Per le finalità previste dall'art. 4 bis, comma 5, della legge regionale n. 28/1989, come modificato dal comma 2, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 23.

4. Dopo l'art. 57-ter della legge regionale del 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è inserito il seguen-

te: «Art. 57-quater Attuazione delle attività di conformazione o di adeguamento al PPR. — 1. La conformazione degli strumenti urbanistici generali alle previsioni del PPR riguarda l'intero territorio comunale ovvero, nei casi dei parchi naturali regionali, i territori di competenza. La conformazione degli strumenti urbanistici e dei piani richiede:

a) il perseguimento degli obiettivi statutari e strategici del FFR, dei relativi obiettivi di qualità mediante il recepimento degli indirizzi e l'applicazione delle direttive a essi relative;

b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all'art. 134 del decreto legislativo n. 42/2004;

c) la perimetrazione delle aree che erano delimitate come zone A e B dagli strumenti urbanistici alla data del 6 settembre 1985;

d) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'art. 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42/2004.

2. Sono oggetto di conformazione:

a) gli strumenti urbanistici generali comunali di nuova formazione;

b) le varianti generali agli strumenti urbanistici generali comunali vigenti;

c) i piani regionali di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi regionali e le loro varianti.

3. L'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede:

a) la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le direttive relative ai beni paesaggistici interessati;

b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all'art. 134 del decreto legislativo n. 42/2004;

c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui all'art. 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42/2004.

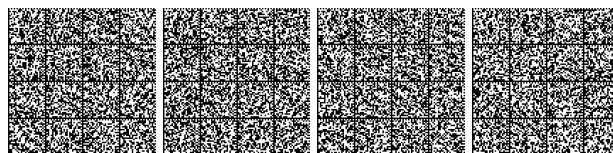
4. Sono oggetto di adeguamento gli strumenti urbanistici comunali e varianti interessanti porzioni del territorio comunale.

5. Sino alla concessione dei contributi regionali per la conformazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Legge di stabilità 2020), e comunque sino al 31 dicembre 2023, le varianti generali di cui al comma 2, lettera b), possono essere oggetto di mero adeguamento al PPR.

6. Con il regolamento regionale di cui all'art. 61, comma 5, lettera c), previa condivisione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono dettate disposizioni procedurali e applicative per:

a) l'attivazione di un tavolo tecnico per approfondire la documentazione tecnica trasmessa dall'ente proponente;

b) l'organizzazione e il funzionamento della conferenza di servizi di cui all'art. 14, commi da 1 a 7, delle norme tecniche di attuazione (NTA) del FFR



c) l'acquisizione del parere del competente organo ministeriale di cui all'art. 14, comma 8, delle del NTA del PPR;

d) il coordinamento del PPR con altri strumenti di pianificazione, programmi e regolamenti aventi effetto sul paesaggio.

7. Ai fini della verifica di cui all'art. 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, i Comuni trasmettono gli strumenti urbanistici generali comunali di cui al comma 2, lettere a) e b), conformati al PPR e approvati, alla Ftgione e al competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. La Regione, nella fase di controllo finalizzata alla conferma di esecutività dei predetti strumenti urbanistici, acquisisce l'esito della verifica da parte del competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Nel caso di strumenti urbanistici comunali di cui al comma 4 approvati successivamente alla conformazione degli strumenti urbanistici generali comunali è richiesta al competente organo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo la verifica confermativa delle eventuali semplificazioni di cui all'art. 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, già in essere.

8. Per la concessione dei contributi agli enti interessati si applicano le disposizioni di cui all'art. 4-bis della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), così come modificato dall'art. 5, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022).».

5. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi ai sensi dell'art. 6, commi 70, 71 e 72, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), ai soggetti promotori degli interventi previsti dai programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio, anche successivamente alla scadenza dei relativi accordi e indipendentemente dall'eventuale proroga o revoca dei relativi contributi ministeriali, al fine di consentire il completamento dei programmi medesimi. A questo fine i soggetti promotori presentano alla struttura regionale competente motivata istanza entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il provvedimento di conferma dei contributi sono contestualmente fissati nuovi termini per l'inizio e la fine dei lavori, nonché la rendicontazione della spesa.

6. Al fine di mitigare gli effetti dell'emergenza COVID-19, ai titolari di imprese di noleggio con conducente mediante autobus che effettuano servizi di trasporto studenti con scuolabus, affidati da enti locali del Friuli-Venezia Giulia e non svolti a causa della chiusura delle scuole, è corrisposto, a titolo di contributo una tantum, un importo massimo, sulla base delle risorse disponibili a bilancio, pari alla quota parte contribuita dalla Regione sul costo totale dei servizi per il periodo intercorrente tra la chiusura degli istituti scolastici e la fine dell'anno scolastico 2019-2020. Nel caso in cui le richieste superino lo stanziamento a capitolo le risorse sono ripartite in maniera proporzionale. Sono dedotti dal contributo eventuali altri contributi che i titolari di imprese di noleggio con conducente mediante autobus hanno percepito, finalizzati a mitigare gli effetti dell'emergenza COVID-19.

7. Sono esclusi dal contributo di cui al comma 6 i gestori di servizi di trasporto pubblico locale.

8. I contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

9. Al fine dell'erogazione del contributo di cui al comma 6 i soggetti beneficiari presentano istanza entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di specifico modello predisposto dal Servizio trasporto pubblico regionale e locale.

10. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa di 126.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporto e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 23.

11. In via sperimentale e al fine di limitare i rischi per la sicurezza stradale lungo la viabilità ordinaria, l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il differenziale di costo, rispetto al trasporto stradale, per il trasporto su ferrovia di semilavorati siderurgici, in particolare bramme, verso le aziende utilizzatrici attualmente non raccordate o con raccordo avente limitazioni operative, nel limite dei massimali e delle condizioni poste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

12. Al contributo di cui al comma 11, nella misura massima di 2,50 euro/ tonn bramma, possono accedere le imprese che realizzino il trasporto di semilavorati siderurgici, tra il porto di Monfalcone e le aziende utilizzatrici non raccordate o con raccordo avente limitazioni operative situate nelle zone industriali di interesse regionale. Il trasporto su treno dovrà raggiungere il punto del raccordo ferroviario più vicino all'azienda utilizzatrice non raccordata o con raccordo avente limitazioni operative.

13. Per le finalità previste dal comma 11 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 23.

14. L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per gli interventi di nuova costruzione, adeguamento, ampliamento e implementazione degli impianti sportivi di proprietà dei Comuni di Claut, Forni Avoltri, Pontebba, Sappada e Tarvisio, individuati dal Comitato organizzatore per ospitare gli eventi sportivi della manifestazione denominata «EYOF FVG 2023, Festival Olimpico della Gioventù Europea». Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati dalla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici ai sensi dell'art. 44-ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), previa intesa con i Comuni in cui vengono realizzate le opere.



15. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 23.

16. In attuazione di quanto disposto dall'art. 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), le designazioni o le nomine attribuite alle Regioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore competente.

17. L'amministrazione regionale promuove e sostiene la riqualificazione professionale e l'inserimento nel mercato del lavoro, nel settore dell'autotrasporto di persone o merci, di cittadini che siano residenti, da almeno cinque anni, nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

18. Ai fini di cui al comma 17 l'amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi, nei limiti delle risorse disponibili, sino a un massimo di 5.000 euro per ciascun beneficiario, per sostenere le spese per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci o viaggiatori, anche congiuntamente alla patente delle categorie C, CE, D, DE E, previa pubblicazione di un bando che indichi modalità e criteri di assegnazione dei contributi medesimi.

19. Fatto salvo quanto previsto al comma 17 circa il requisito quinquennale della residenza possono proporre la domanda di contributo di cui al comma 18 coloro che abbiano i seguenti requisiti:

- a) età ricompresa tra i 18 anni e i 55 anni;
- b) idoneità psicofisica alla guida degli automezzi per i quali viene presentata la domanda di contributo;
- c) nonché di uno tra i seguenti ulteriori requisiti:
 - 1) stato di disoccupazione o di inoccupazione;
 - 2) stato di lavoratore occasionale;
 - 3) titolarità di partita IVA con reddito professionale netto inferiore ai 35.000 euro.

20. Ai fini della pubblicazione del bando di cui al comma 18 devono essere considerati i seguenti elementi, in ordine di rilevanza:

- a) durata temporale dello stato di disoccupazione odi inoccupazione;
- b) livello reddituale, per i lavoratori occasionali e per i titolari di partita IVA, di cui al comma 19, lettera c), numeri 2) e 3);
- c) presenza nel nucleo familiare del coniuge e/o di figli a carico.

21. La competente direzione centrale infrastrutture e territorio emana un bando annuale, da pubblicarsi entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge per il primo anno, entro il 31 marzo di ciascun anno per gli anni successivi.

22. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione profes-

sionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 23.

23. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella E

Art. 6.

Beni e attività culturali, sport e tempo libero

1. All'art. 9 della legge regionale del 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nell'anno 2020, a valere sugli avvisi pubblici approvati con deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2019, n. 1889, e ai sensi dell'art. 6, comma 27, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), con i contributi concessi nell'anno 2020 ai sensi dell'art. 22, commi da 1 a 3, della legge regionale 5/2012, nonché con gli incentivi concessi nell'anno 2019 a valere sull'avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2019, n. 1495, è prorogato al 31 dicembre 2021.

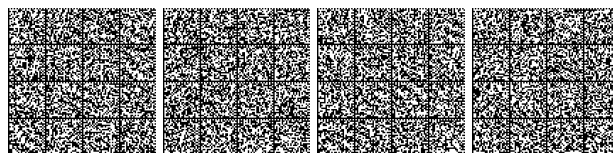
5-ter. Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi annuali a progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), 26, comma 2, lettera a), e comma 3, della legge regionale 16/2014, nonché con gli incentivi di cui agli articoli 10, 17-bis, 20, 25, 26-bis, 26 ter, 29 bis, 30-bis e 31, della legge regionale 16/2014, concessi nell'anno 2020, è prorogato al 31 dicembre 2021.

5-quater. I progetti o programmi di cui al comma 5-ter possono essere realizzati anche nel corso dell'anno 2021 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2020.»

b) al comma 6 le parole «dai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4, 5, 5-bis e 5-ter».

2. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), dopo le parole «continua ad applicarsi la normativa regionale previgente», sono aggiunte le seguenti: «, salva la possibilità di erogare l'incentivo, su richiesta del beneficiario, in un'unica soluzione anticipata».

3. L'amministrazione regionale, in relazione alla sopravvenuta indisponibilità dell'area oggetto degli interventi in capo alla A.D. Tennis Porpetto di Porpetto, è autorizzata a confermare, al soggetto medesimo, i contributi concessi con i decreti n. 2663/ALP 5SP del 23 novembre



2009 e n. 2106/ALP 5SP 1 del 7 settembre 2010, per la realizzazione di uno o più interventi da eseguirsi presso l'impianto da tennis comunale di Porpetto.

4. La spesa relativa al nuovo intervento ovvero ai nuovi interventi non può superare la somma dei contributi originariamente concessi, senza onere di compartecipazione da parte del beneficiario.

5. Per le finalità di cui al comma 3 l'A.D. Tennis Porpetto presenta alla struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma dei contributi, secondo le disposizioni dettate dall'art. 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

6. In attuazione del comma 3 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 5, a confermare i contributi e a fissare i nuovi termini procedurali.

7. L'amministrazione regionale procede alla cancellazione dei residui passivi prescritti derivanti dai procedimenti relativi alle disposizioni di cui all'art. 68 della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39 (Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), e all'articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive), e in assenza della documentazione giustificativa che consenta il recupero delle somme, non intraprende azioni per la ripetizione di quanto eventualmente già percepito dai beneficiari finali.

8. L'accertamento dell'insussistenza degli elementi necessari per la ripetizione delle somme di cui al comma 7 è dichiarato dal Direttore del servizio competente in materia di impiantistica sportiva.

9. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 12 bis, comma 5, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), l'ERPAC è autorizzato a utilizzare le risorse finanziarie già trasferitegli nel 2019, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge regionale del 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), nel corso degli anni 2020 e 2021, anche per l'acquisizione di servizi, la realizzazione di studi e ricerche e l'attivazione di borse di studio e tirocini finalizzati alla costituzione del MENS e all'avvio delle attività di coordinamento e promozione dello stesso.

10. Il finanziamento di cui all'art. 13, commi da 25 a 26, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), concesso al Comitato organizzatore dell'evento denominato «EYOF FVG 2023, Festival Olimpico della Gioventù Europea» può essere destinato, nel limite di 30.000 euro, alla costituzione del fondo di dotazione.

11. Al comma 25-*quater* dell'art. 13 della legge regionale 29/2018 dopo la parola «PromoTurismoFVG» sono aggiunte le seguenti: «e di Insiel S.p.a., per il tramite della direzione centrale competente in materia di ICT».

12. In considerazione dell'importanza del giacimento fossilifero e delle ricche testimonianze archeologiche dell'area localizzata nella frazione del Comune di Duino Aurisina, denominata Villaggio del Pescatore, la Regione

è autorizzata a stipulare un accordo di programma finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo del sito paleontologico del Villaggio del Pescatore e alla creazione di un parco naturalistico, archeologico e paleontologico, comprese l'individuazione e l'acquisizione delle relative aree.

13. Con l'accordo di programma sono definiti gli indirizzi, le finalità e i tempi di creazione del parco, le modalità di acquisizione delle aree e i relativi oneri e le ulteriori modalità di realizzazione dell'azione integrata di Regione, Comune di Duino Aurisina e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli-Venezia Giulia, per il conseguimento delle finalità di valorizzazione e sviluppo dell'area di cui al comma 12.

14. L'amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Duino Aurisina i contributi concessi ai sensi dell'art. 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), e confermati con le deliberazioni della Giunta regionale del 3 luglio 2015, n. 1335 per 462.562,55 euro e 13 novembre 2015, n. 2262 per 55.312,51 euro, per un totale di 517.875,06 euro per la partecipazione del Comune medesimo all'accordo di programma finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo del sito paleontologico del Villaggio del Pescatore e alla creazione di un parco naturalistico, archeologico e paleontologico, comprese l'individuazione e l'acquisizione delle relative aree, di cui ai commi 12 e 13.

15. Per le finalità previste dal comma 12 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per gli anni 2020 e 2021, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2020 e 500.000 euro per l'anno 2021, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - «Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 30.

16. Allo scopo di sostenere e favorire il rilancio del settore teatrale regionale fortemente danneggiato dall'emergenza epidemiologica in atto, le graduatorie relative all'annualità 2020 degli incentivi previsti dal decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), vengono finanziate sino a concorrenza dell'importo complessivo di 1.446.431,35 euro, di cui 179.120 euro destinati alle sale teatrali con capienza sino a 300 posti, 697.811,35 euro destinati a quelle con capienza da 301 a 800 posti e 569.500 euro per le sale teatrali con capienza superiore agli 800 posti.

17. Nelle more della riprogrammazione delle risorse derivanti dalle economie riscontrate nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2000-2006 e 2007-2013, l'importo complessivo del finanziamento riconosciuto trova inizialmente integrale copertura con fondi del bilancio regionale.



18. Gli incentivi di cui al comma 17, concessi con le risorse derivanti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2000-2006 e 2007-2013 per l'importo di 1.207.311,35 euro, laddove richiesto dalla normativa specifica di settore, vengono assegnati, anziché ai soggetti richiedenti gestori delle strutture, agli enti pubblici proprietari delle sale teatrali interessati, che possono realizzare gli interventi finanziati per il tramite del soggetto gestore/concessionario.

19. Per le finalità previste dal comma 16 è destinata la spesa di 1.207.311,35 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 30.

20. Per le finalità previste dal comma 16 si provvede per 239.120 euro a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

21. All'art. 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dopo la parola «associazioni» sono inserite le seguenti: «, società sportive iscritte nel registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, tenuto dal DONI» e dopo la parola «culturale» è aggiunta la seguente: «, sportivo»;

b) dopo il comma 5-bis.1 è inserito il seguente:

«5-bis.1.1 Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 trovano applicazione anche a favore di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, a fronte di eventi giudicati di particolare rilevanza regionale.».

22. In considerazione della rilevanza delle attività sportive per il benessere e la salute delle persone e della società, al fine di incentivare e sostenere lo svolgimento dell'attività sportiva in piena sicurezza e nel rispetto delle disposizioni sanitarie finalizzate alla prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite il Comitato regionale del CONI del Friuli-Venezia Giulia, le Federazioni sportive operanti sul territorio regionale, con un contributo per il sostegno dei costi necessari alla sanificazione degli ambienti, utilizzati in orario extrascolastico, con specifico riferimento agli spazi per attività sportiva e ai servizi di supporto degli impianti sportivi collocati in plessi scolastici.

23. Per le finalità di cui al comma 22 le Federazioni sportive operanti sul territorio regionale presentano istanza al CONI FVG, corredata di un elenco delle strutture sportive di cui al comma 22 e di un preventivo di spesa per le attività di sanificazione degli ambienti.

24. Il Servizio competente in materia di sport trasferisce al CONI FVG il finanziamento e con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport stabilisce altresì modalità e termini di rendicontazione.

25. Il CONI FVG ripartisce il finanziamento regionale in ragione ai fabbisogni manifestati dalle Federazioni e ritenuti congrui dal Comitato regionale medesimo.

26. Per le finalità previste dal comma 22 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (Pubbliche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 30.

27. L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Lignano Sabbiadoro per gli interventi di adeguamento funzionale, nonché per l'omologazione dell'impianto sportivo stadio G. Teghil di Lignano Sabbiadoro.

28. Per le finalità di cui al comma 27 il Comune di Lignano Sabbiadoro presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all'art. 56 della legge regionale n. 14/2002. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.

29. Per le finalità previste dal comma 27 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 30.

30. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella E - Art. 7 lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia.

Art. 7.

Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), si autorizza a portare a termine, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, gli interventi laboratoriali previsti e non completati nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 a causa dell'interruzione dell'attività scolastica in presenza, in attuazione delle disposizioni per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Al fine di riconoscere i maggiori oneri conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19 che l'Associazione temporanea d'impresa Effe.Pi. 2020 ha sostenuto per l'anno formativo 2019/2020, con particolare riferimento agli oneri per l'attivazione di servizi di formazione a distanza, e che dovrà sostenere nell'anno formativo 2020/2021, l'amministrazione regionale conferma il contributo concesso per l'anno formativo 2019/2020 anche



qualora, a causa di interruzione delle attività a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il numero delle ore di formazione svolte sia inferiore a quello previsto dall'ordinamento regionale dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui all'art. 12 della legge regionale del 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente).

3. Al fine di consentire la ripresa e la completa realizzazione delle attività formative finanziate dal Fondo sociale europeo, rimaste sospese a seguito dei decreti del Residente del Consiglio dei Ministri e delle ordinanze del Residente della Ftgione concernenti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, emanate a partire dal 23 febbraio 2020, l'amministrazione regionale è autorizzata ad adottare misure di carattere straordinario, anche in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano le modalità di realizzazione delle attività di carattere formativo, con l'obiettivo di garantire il raggiungimento delle competenze previste o la certificazione delle competenze acquisite dagli allievi laddove il completo svolgimento del percorso non risulti attuabile.

4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di Giunta regionale, sono approvati le misure di carattere straordinario e l'elenco delle attività formative individuate, nonché il termine di applicazione delle misure stesse, comunque non superiore alla data del 31 dicembre 2020.

5. I periodi di sospensione dell'attività dei servizi educativi per la prima infanzia, disposti ai sensi di provvedimenti emanati da autorità pubbliche in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono computati come periodi di apertura del servizio erogato dalle sezioni primavera di cui all'art. 38 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), ai fini dell'accesso ai contributi relativi all'anno scolastico 2019-2020.

6. Al fine di promuovere lo sviluppo di attività economiche sul territorio regionale e consentire la ripresa economica del tessuto produttivo regionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese e loro consorzi, alle associazioni, alle fondazioni e ai soggetti esercenti le libere professioni, incentivi per l'assunzione di almeno dieci lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e/o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi.

7. Al fine della concessione degli incentivi di cui al comma 6 rilevano le assunzioni effettuate sul territorio regionale dall'1° luglio al 31 dicembre 2020, purché la sede di lavoro sia ubicata sul territorio regionale medesimo.

8. L'importo complessivo dell'incentivo è determinato in base al numero di assunzioni effettuate ed è definito in ragione di 10.000 euro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato e di 4.000 euro per ciascuna assunzione a tempo determinato. In caso di assunzione a tempo parziale, in ogni caso di durata non inferiore al 50 per cento, la misura della quota di incentivo riferita al singolo lavoratore è ridotta in proporzione alla riduzione dell'orario contrattuale risultante all'atto della concessione.

9. L'importo complessivo dell'incentivo è incrementato del 10 per cento nel caso in cui sia realizzato un numero di assunzioni compreso tra 15 e 30; è incrementato del 20 per cento nel caso sia realizzato un numero di assunzioni compreso tra 31 e 50, ed è incrementato del 25 per cento se sono realizzate più di 50 assunzioni.

10. Nel caso in cui, dopo l'erogazione dell'incentivo, ed entro i trentasei mesi dall'assunzione a tempo indeterminato, ovvero entro la scadenza del rapporto a tempo determinato, si verifici la cessazione del rapporto di lavoro, si procede alla revoca parziale dell'incentivo limitatamente alla quota relativa al lavoratore cessato; non danno luogo alla revoca parziale il licenziamento per motivi diversi dalla giusta causa, le dimissioni e il decesso del lavoratore intervenute nel medesimo arco temporale a condizione che il beneficiario provveda, nel termine perentorio di sessanta giorni, alla sostituzione del lavoratore cessato, con la medesima tipologia contrattuale.

11. Gli incentivi sono erogati secondo le modalità del procedimento a sportello ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

12. Le domande per la concessione degli incentivi di cui al comma 6 sono presentate alla direzione centrale competente in materia di lavoro, a pena di inammissibilità, dal 15 settembre al 15 ottobre 2020.

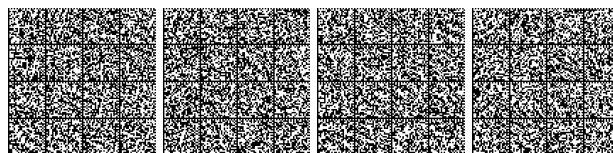
13. Gli incentivi di cui al comma 6 non sono cumulabili con altri interventi di incentivazione alle assunzioni previsti dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché con l'intervento di cui al programma operativo regionale del fondo sociale europeo 2014-2020 pianificazione periodica delle operazioni - PPO 2019 Programma specifico 96/2019 «Incentivi alle imprese per l'assunzione di disoccupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato al fine di fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

14. Salvo quanto diversamente disciplinato dalla legge, per gli incentivi di cui al comma 6 trova applicazione la vigente regolamentazione attuativa degli articoli 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 18/2005, in relazione ai requisiti dei beneficiari degli incentivi, ai requisiti delle assunzioni, alla cumulabilità degli incentivi, alla modalità di presentazione delle istanze e alle disposizioni procedurali comuni.

15. I contributi di cui al comma 6, sono concessi quali aiuti di Stato sotto forma di sovvenzioni dirette in applicazione dell'art. 54 del Regime quadro nazionale (Sezione 3.1 del Quadro temporaneo) nel rispetto cumulativo di tutte le condizioni contenute nei seguenti documenti:

a) Regime quadro della disciplina degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 64 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);

b) Comunicazione della commissione 19 marzo 2020 C(2020) 1863 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), e successive modificazioni;



c) Decisione State Aid SA.57201 adottata dalla commissione europea in data 21 maggio 2020 con cui è riconosciuta la compatibilità del regime quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel decreto-legge 34/2020, con le vigenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

16. Per le finalità previste dal comma 6 è destinata la spesa di due milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 21.

17. A conferma del particolare rilievo sociale delle università della terza età e della libera età, quale fattore di promozione e sviluppo della formazione degli adulti e degli anziani nell'ambito dell'apprendimento non formale, la legge regionale 1° dicembre 2017, n. 41 (Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale), è così modificata:

a) al comma 2 dell'art. 2 dopo le parole «l'utilizzazione delle strutture all'uopo destinate» sono inserite le seguenti: «incluso il canone d'affitto e l'importo della quota interessi dei mutui per acquisto o ristrutturazione della sede»;

b) dopo il comma 4 dell'art. 2 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle università della terza età e della libera età, contributi in conto capitale per l'acquisto, l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria della sede e per l'acquisto di arredi e attrezzatura, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, fatto salvo una minore percentuale di finanziamento in applicazione della vigente normativa in materia di aiuti di Stato.»;

c) dopo il comma 2 dell'art. 8 è aggiunto il seguente: «2-bis. Con riferimento ai contributi di cui all'art. 2, comma 4 bis, con regolamento regionale sono disciplinati i criteri di valutazione dei progetti, i termini e le modalità di concessione, di erogazione, anche anticipata e di revoca dei contributi, le tipologie di spese ammissibili, nonché i termini di rendicontazione.».

18. Per le finalità di cui al comma 4-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 41/2017 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 21.

19. In deroga alla vigente normativa regolamentare della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), allorché la spesa rendicontata sia almeno pari al 40 per cento della spesa ammessa in base a contributi concessi nell'anno 2019 e nell'anno 2020, il

beneficiario ha diritto a ricevere il contributo rideterminato in base alle minori spese sostenute a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

20. Per le finalità di cui al comma 19 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. i (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

21. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella G.

Art. 8.

Salute e politiche sociali

1. In esito all'approvazione e consolidamento degli atti di controllo annuale degli enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'articolo ss della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale n. 26/2015 e alla legge regionale n. 6/2006), l'amministrazione regionale è autorizzata a:

a) disporre, nei limiti necessari al ripiano delle perdite degli enti del Servizio sanitario regionale, delle somme iscritte come risultati di esercizio nei bilanci 2019 degli enti del Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e dell'art. 39 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);

b) utilizzare, per le esigenze del Servizio sanitario regionale, le economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2019 e precedenti.

2. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), iscritte come risultati di esercizio nei bilanci 2019 degli enti del Servizio sanitario regionale, in attuazione del decreto legislativo 118/2011 sono recuperate nell'importo massimo di 950.086 euro e destinate alla copertura delle perdite degli enti del Servizio sanitario regionale.

3. Le risorse di cui al comma 1, lettera b), iscritte come economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla Regione degli anni 2019 e precedenti nei bilanci di esercizio 2019 degli enti del Servizio sanitario regionale, sono recuperate nell'importo massimo di 7.244.269 euro e destinate al fabbisogno degli enti del Servizio sanitario regionale.

4. In relazione al disposto di cui al comma 2, relativamente alle esigenze di parte capitale di copertura delle perdite nei bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale, è destinata la spesa di 950.086 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Pro-



gramma n. 4 (Servizio sanitario regionale- ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi)- Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 29.

5. In relazione al disposto di cui al comma 3, relativamente alle esigenze di parte corrente degli enti del Servizio sanitario regionale relative all'anno 2020, è destinata la spesa di 7.244.269 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA)-Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 29.

6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1, lettera a), in relazione alle somme iscritte come risultati di esercizio nei bilanci 2019 degli enti del Servizio sanitario regionale, previste in 950.086 euro per l'anno 2020, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra-tributarie) e alla Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'art. 1, comma 2.

7. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1, lettera b), in relazione alle economie di spesa relative alle attività finalizzate/delegate dalla regione degli anni 2019 e precedenti, previste in 7.244.269 euro per l'anno 2020, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra-tributarie) e alla Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'art. 1, comma 2.

8. Per effetto delle ripercussioni di natura organizzativa e gestionale sugli enti del Servizio sanitario regionale dovute alla pandemia COVID-19 e stante l'intervenuta dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria sino al 31 luglio 2020, giusta delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ciascun direttore generale, in deroga a quanto previsto dall'art. 44, comma 3, della legge regionale 26/2015, provvede a:

a) approvare un primo report, riferito al periodo gennaio - luglio 2020, entro e non oltre il 15 agosto 2020;

b) approvare un secondo report, riferito al periodo luglio - settembre 2020, entro e non oltre il 15 ottobre 2020.

9. In considerazione della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in via eccezionale per l'anno 2020, le Aziende sanitarie sono autorizzate a utilizzare i contributi di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), anche a copertura dei costi riconoscibili ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

10. Alle finalità di cui al comma 9 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

11. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario destinato allo studio di fattibilità per l'istituzione di un centro residenziale di cure palliative pediatriche (Hospice) a elevata complessità assistenziale, per minori di età compresa tra 0-18 anni con patologia inguaribile eleggibile alle cure palliative pediatriche specialistiche e le loro famiglie, da realizzare nei locali attigui all'IRCCS «Burlo Garofolo» di Trieste (area «ex Morgue»).

12. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 11 è presentata alla Direzione centrale competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

13. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale-investimenti sanitari) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 29.

14. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale del 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), il secondo periodo è soppresso.

15. Al comma 8 dell'art. 9 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «è autorizzata» sono inserite le seguenti: «a realizzare attività di ricerca, anche con l'utilizzo di strumenti di integrazione multidisciplinare quali One Health e di Medical Intelligence, e»;

b) dopo le parole «rischi correlati» sono inserite le seguenti: «alle malattie trasmesse dagli animali all'uomo».

16. Per le finalità di cui al comma 8 dell'art. 9 della legge regionale n. 13/2019, come modificato dal comma 15, per le spese in conto capitale, per l'anno 2020 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) e per l'anno 2021 è destinata la spesa di 5.000 euro a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 29.

17. Per le finalità di cui al comma 8 dell'art. 9 della legge regionale n. 13/2019, come modificato dal comma 15, per le spese di parte corrente, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.



18. I beneficiari di Misura attiva di sostegno al reddito che non sono decaduti a seguito dell'applicazione delle regole di incompatibilità con il Reddito di cittadinanza stabilite con delibera della Giunta regionale n. 592 del 12 aprile 2019, ai sensi dell'art. 9, comma 19, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), al fine di ottenere il pagamento delle rate residue ancora spettanti presentano apposita richiesta al Servizio sociale dei Comuni competente entro e non oltre il 30 settembre 2020.

19. Ad approvazione dei rendiconti delle erogazioni di cui all'art. 39 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), all'art. 13 della legge regionale del 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), all'art. 9 della legge regionale n. 29/2018 e all'art. 9, comma 51, della legge regionale n. 13/2019, l'amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le somme non rendicontate e introitate a bilancio regionale, per incrementare per l'anno 2020 la quota di cui all'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 6/2006, fino a un massimo di 1 milione di euro, da destinare a interventi per far fronte al disagio economico determinatosi anche a seguito dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-19.

20. Le risorse di cui al comma 19 sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 76/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all'art. 39, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6), e per il 30 per cento in base al numero di nuclei familiari beneficiari del Reddito di Inclusione e del Reddito di cittadinanza sulla base del dato aggiornato all'1° giugno 2019.

21. In relazione al disposto di cui al comma 19 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 29.

22. Le entrate derivanti dal recupero a bilancio regionale delle somme non utilizzate di cui al comma 19, previste in 1 milione di euro per l'anno 2020, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A2 di cui all'art. 1, comma 2.

23. L'amministrazione regionale, al fine di potenziare le azioni di contrasto alla vulnerabilità economica delle famiglie acuitasi anche a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, è autorizzata a finanziare la Fondazione «WELL FARE PORDENONE - Fondazione per il Microcredito e l'Innovazione Sociale» di Pordenone per la realizzazione di un progetto inerente la promozione di iniziative di microcredito e di servizi ausiliari di assi-

stenza e monitoraggio dei soggetti finanziati esteso a tutto il territorio regionale, da realizzare anche in collaborazione e in coordinamento con i Servizi sociali dei Comuni.

24. Per accedere al finanziamento di cui al comma 23 la Fondazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta istanza alla direzione competente in materia di politiche sociali corredata dal progetto di durata almeno biennale che descrive le azioni e le attività da realizzare, la loro durata e le relative spese preventivate. Con il decreto di concessione è approvato il progetto, sono stabilite le tipologie di spese ammissibili a finanziamento, le modalità di erogazione e i termini di utilizzo e di rendicontazione.

25. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa massima di 150.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 29.

26. Al comma 120 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), dopo le parole «in particolare nelle aree montane e collinari» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per la manutenzione della sentieristica».

27. Per le finalità di cui al comma 26 si provvede a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

28. Al comma 32 dell'art. 6 della legge regionale 27/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «con obbligo di restituzione dell'importo già erogato senza applicazione degli interessi a norma di legge se di importo superiore a 2.000 euro mentre, in deroga all'art. 56 della legge regionale n. 7/2000, per quelli di importo inferiore vi è la» sono sostituite dalle seguenti: «e l'amministrazione regionale»;

b) prima della parola «diritti» è inserita la seguente: «relativi».

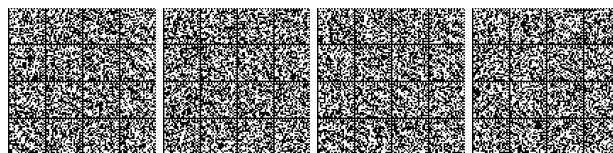
29. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella H.

Art. 9.

Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie

1. Il comma 26 dell'art. 10 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), è abrogato.

2. L'art. 48 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), è abrogato.



3. L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli Enti di decentramento regionale i fondi statali erogati alla Regione a seguito della soppressione delle Province, corrispondenti al contributo minimo garantito per servizi indispensabili svolti dalle stesse.

4. Le risorse sono assegnate d'ufficio in misura corrispondente al trasferimento statale e sono ripartite tra i beneficiari come segue:

a) per il 10,10 per cento a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia;

b) per il 25,36 per cento a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone;

c) per il 23,50 per cento a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste;

d) per il 41,04 per cento a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine.

5. Alle finalità derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

6. L'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli Enti di decentramento regionale i fondi statali di cui all'art. 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), erogati alla Regione per l'importo pari a 80.251,08 euro, per il concorso nelle spese di sanificazione di ambienti e uffici delle sopresse Province.

7. Le risorse sono assegnate d'ufficio in misura corrispondente al trasferimento statale e sono ripartite tra i beneficiari come segue:

a) 6.592,64 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia;

b) 17.749,15 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone;

c) 22.900,82 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste;

d) 33.008,47 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine.

8. Alle finalità derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. i (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

9. In attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 110, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), le risorse di cui al precedente comma 109, pari per l'anno 2020 a i milione di euro, sono ripartite a favore degli Enti di decentramento regionale, come segue:

a) 235.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste;

b) 410.400 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine;

c) 253.600 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone;

d) 101.000 euro a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia.

10. Le risorse di cui al comma 9 sono assegnate d'ufficio e in un'unica soluzione.

11. Per le finalità previste dal comma 9 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. i (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

12. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in via transitoria e in deroga alla disciplina regionale vigente, i crediti formativi necessari ai fini del mantenimento dell'iscrizione per l'anno 2021 e di nuova iscrizione nel corso del medesimo anno nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali sono ridotti, rispettivamente, a cinque e dieci.

13. All'art. 15 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1, le parole «superiore a 15 componenti.» sono sostituite dalle seguenti: «compreso fra 16 e 20 componenti»;

b) dopo la lettera c) del comma 1, è aggiunta la seguente:

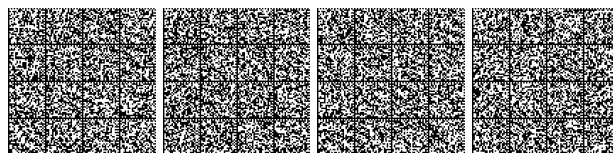
«c-bis) nove nelle Comunità la cui Assemblea è composta da un numero superiore a 20 componenti.»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini di quanto previsto al comma i, nel numero dei componenti dell'Assemblea non si computano gli eventuali ulteriori componenti di cui all'art. 13, comma 2.».

14. Nell'ambito delle risorse di cui all'art. 9, comma 125, della legge regionale n. 24/2019, per l'anno 2020 è destinata l'ulteriore spesa di 200.000 euro, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), e alla loro rimodulazione ai sensi dell'art. 18 ante della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), per le finalità di cui all'art. 6, commi 9 e 10, della legge regionale n. 26/2007.

15. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 14 è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie della direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa e di un programma delle iniziative e delle attività previste. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.



16. Per la finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 40.

17. Per le finalità di cui all'art. 11, comma 20, della legge regionale 13/2019, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 120.000 euro all'Associazione temporanea di scopo Projekt per la prosecuzione e l'implementazione del progetto esecutivo di un'immagine coordinata e di un portale comune della minoranza linguistica slovena.

18. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 17 è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa e di un programma delle iniziative e delle attività previste. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

19. Per la finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 40.

20. In attuazione dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 «Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative», alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 «La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali», e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 «Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale»), sono modificati i seguenti oggetti degli interventi concertati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 18/2015 come di seguito indicato:

a) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato «Rotatoria incrocio SR 13 - Via Brugnera (incrocio pericolo con strade comunali) (Comune di Fontanafredda)» individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: «Comune di Fontanafredda: Realizzazione di una nuova intersezione a rotatoria tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Caterina Percoto»;

b) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato «Progettazione e realizzazione ciclabile su SP-31 via Garibaldi a comple-

tamento asse Roveredo - Budoia (Comune di Roveredo in Piano)» individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: «Progettazione e realizzazione di ciclabile a collegamento con viabilità intercomunale»;

c) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello denominato «Progettazione e acquisizione, ristrutturazione aree centro di aggregazione giovanile in piazza a Roveredo mediante recupero vecchia falegnameria con conservazione delle caratteristiche dell'edificio «archeologia industriale» individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: «Costruzione della Nuova Scuola Rimarla con realizzazione degli spazi collettivi»;

d) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale Mediofriuli denominato: «Ampliamento e rifacimento pista di atletica impianti sportivi» individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali 2018-2020 è sostituito dal seguente: «Lavori di rifacimento di parte della recinzione dell'impianto sportivo G. Molaro di Mereto di Tomba»

21. Con riferimento all'intervento di sviluppo dell'Unione territoriale intercomunale Riviera Bassa Friulana avente ad oggetto: «Rafforzare l'offerta di strutture per la pratica sportiva: ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento degli impianti alle richieste delle normative nazionali», concertato con la Regione ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 18/2015 e individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, la descrizione sintetica delle attività specificata nel citato patto territoriale è così modificata:

a) le parole «Realizzazione di un campo ad uso coperto coperto 2019: progettazione; 2020: lavori; fine lavori (159.931 euro)» sono sostituite dalle parole «Realizzazione di una pista di pattinaggio 2019 (159.931 euro)»;

b) le parole «Copertura nuovo campo da tennis in materiale sintetico 2020: progettazione lavori; 2021: lavori; fine lavori (30.000 euro)» sono sostituite dalle parole «Realizzazione di una pista di pattinaggio 2020 (30.000 euro)».

22. Alla Tabella R relativa all'art. 10, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono modificati gli oggetti degli interventi concertati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 18/2015 a valere sulle risorse regionali 2019-2021 come di seguito indicato:

a) con riferimento all'intervento n. 129 l'oggetto «Opere di completamento funzionale al centro sportivo per la realizzazione di aree ludico/ sportive per i giovani (piscina all'aperto e campi tennis-pallavolo scoperti)» è sostituito dal seguente: «Opere di recupero, completamento e sistemazione del centro sportivo per la realizzazione di aree ludico/ sportive per i giovani»;



b) con riferimento all'intervento n. 127 l'oggetto «Comune di Roveredo in Piano Opere di completamento funzionale nei lavori di ristrutturazione aree centro di aggregazione giovanile in piazza a Roveredo in Piano mediante recupero vecchia falegnameria con la conservazione delle caratteristiche dell'edificio «archeologia industriale» è sostituito dal seguente: «Costruzione della Nuova Scuola Primaria con realizzazione degli spazi collettivi»;

c) con riferimento all'intervento n. 148 l'oggetto «Sistema integrato impianti sportivi: interventi manutenzione straordinaria campo sportivo di Frisanco in loc. Reghenaz interventi manutenzione straordinaria campo sportivo di Meduno in loc. Aguar, interventi manutenzione straordinaria campo sportivo di Tramonti di Sotto in loc. Matant» è sostituito dal seguente: «Sistema integrato impianti sportivi: interventi manutenzione straordinaria campo sportivo di Frisanco in loc. Reghenaz interventi manutenzione straordinaria centro sportivo «Zatti» sito in Via Ponte Maraldi a Meduno; interventi manutenzione straordinaria campo sportivo di Tramonti di Sotto in loc. Matant».

23. Alla Tabella Q relativa all'art. 9, comma 98, della legge regionale n. 24/2019 sono modificati gli oggetti degli interventi concertati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 18/2015 a valere sulle risorse regionali 2020-2022 come di seguito indicato:

a) con riferimento all'intervento n. s l'oggetto «Intervento di completamento con recupero e risanamento conservativo del fabbricato storico rurale in località Monte di Buja - 1° lotto e 2° lotto» è sostituito dal seguente: «Intervento di completamento con recupero e risanamento conservativo del fabbricato storico rurale in località Monte di Buja - 1° lotto»;

b) con riferimento all'intervento n. 12 l'oggetto «Avvio della realizzazione del nuovo plesso scolastico della scuola secondaria di primo grado denominata Leonardo Da Vinci» è sostituito dal seguente: «Adeguamento/miglioramento sismico della scuola primaria De Amicis»;

c) con riferimento all'intervento n. 92 l'oggetto «Miglioramento sismico della scuola materna di Arterna» è sostituito dal seguente: «Intervento di adeguamento/miglioramento sismico complesso scolastico primaria e secondaria di Arterna»;

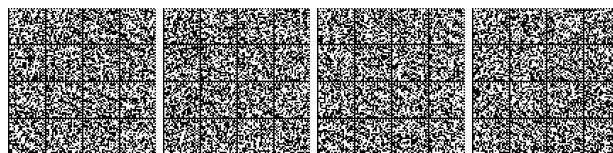
d) con riferimento all'intervento n. 100 l'oggetto «Manutenzione straordinaria della copertura della sede municipale (San Leonardo)» è sostituito dal seguente: «Manutenzione straordinaria della sede municipale (San Leonardo)»;

e) con riferimento all'intervento n. 120 l'oggetto «Acquisizione e ricostruzione di due ruderi di edifici rurali con finalità ricettive (Raveo)» è sostituito dal seguente: «Acquisizione e ricostruzione di un rudere di edificio rurale con finalità ricettive (Comune di Raveo)».

24. Per le finalità di cui alla Tabella Q relativa all'art. 9, comma 98, della legge regionale 24/2019, come modificata dal comma 23, si provvede: con riferimento alla lettera a) a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico)- Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022; con riferimento alla lettera b) a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022; con riferimento alla lettera d) a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022; con riferimento alla lettera e) a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

25. La quota di 300.000 euro, assegnata e liquidata a favore dell'Unione delle Valli e delle Dolomiti friulane a valere sulle risorse dell'art. 10, comma 20, della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), collegata alla realizzazione dell'intervento denominato «Riutilizzo delle Stazioni ferroviarie lungo la linea Sacile-Gemona anche ai fini turistici», individuato nel Patto territoriale 2018-2020 stipulato tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la citata Unione, è utilizzata dall'ente locale a incremento delle risorse già previste nel medesimo Patto territoriale per l'intervento denominato «Interventi di manutenzione agli edifici (pubblici) storici e di particolare interesse culturale» per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione di Palazzo Colossis ed è rendicontata a unitamente a tali risorse.

26. Ai fini dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse, con riferimento alla Tabella Q di cui all'art. 9, comma 98, della legge regionale 24/2019, le righe riferite agli interventi del numero progressivo 39, del numero 97, del numero 121, del numero 122 e del numero 123 sono sostituite dalle seguenti:



Ente	N. prog.	Descrizione oggetto intervento di investimento	Risorse regionali per il triennio			Totale esigenza finanziaria risorse regionali triennio 2020-2022	Missione	Programma	Titolo	Direzione Centrale competente
			2020	2021	2022					
Comune di Ragogna	39	Completa-mento della ristrutturazione del fabbricato di proprietà comunale ex latteria turnaria	150.000,00	100.000,00		250.000,00	8	1	2	Infra-strut-ture e territorio
UTI del Natisone	97	Messa a norma e riqualifica-zione degli impianti sportivi di Via Do-minissina (Moimac-co) e com-pletamento intervento di cui all'art. 7, comma 31, LR 29/2018	85.000,00	100.000,00	200.000,00	385.000,00	6	1	2	Cultura e Sport
UTI della Carnia	121	Comple-tamento Palazzo Parussatti destinato a centro di aggregazione giovanile e nuova sede municipale (Socchieve)	50.000,00	100.000,00		150.000,00	6	2	2	Risorse agroali-mentari, forestali e ittiche
UTI della Carnia	122	Valorizzazio-ne turistica di Sella Chianzutan: ammoder-namento struttura ricettiva di proprietà del Comune di Verzegnis	30.000,00	200.000,00	-	230.000,00	7	1	2	Attività produt-tive
UTI delle Valli e delle dolomiti friulane	123	Comple-tamento struttura di servizio Area Turistico Ricreativa in Comune di Andreis (realizza-zione di un fabbricato destinato a servizi igie-nici e docce in prossimità dell'area caravan sita a valle dell'abitato)	15.000,00	100.000,00	50.000,00	165.000,00	7	1	2	Attività produt-tive

27. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata:

a) la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 40;



b) la spesa di 35.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 40;

c) la spesa di 50.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 6 (Fblitiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 40;

d) la spesa di 30.000 euro per l'anno 2020 e 170.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 40.

28. Al fine di promuovere appositi percorsi formativi per la valorizzazione delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni individuali degli appartenenti alla minoranza slovena, in modo da favorire lo sviluppo economico e culturale del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 225.000 euro al Consorzio sloveno per l'istruzione - Slovenski izobrdževalni konzorcij SLOV.I.K. e di 225.000 euro al Mladinski dom di Gorizia per la realizzazione di un progetto comune in forma consorziata in ambito educativo e formativo, anche di natura multidisciplinare, con particolare riguardo alle giovani generazioni.

29. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 28 sono presentate al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate del progetto comune, del relativo preventivo di spesa e di un programma delle iniziative e delle attività previste nell'ambito del progetto comune. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.

30. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 40.

31. In relazione alle risorse finanziarie regionali a favore degli enti locali, con riferimento alla quota garantita ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 18/2015, come determinata dall'art. 9, comma 3, lettera a), della legge regionale 24/2019, è allegata la Tabella N avente natura ricognitiva che evidenzia, per tipologia di intervento, le risorse iniziali, le intervenute variazioni normative, le conseguenti variazioni contabili e lo stanziamento corrente.

32. Al fine di supportare la diffusione e la valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico friulano nell'ambito dell'attività teatrale così come previsto dall'articolo il, comma 27, della legge regionale 13/2019, è destinata l'ulteriore spesa di 40.000 euro per l'anno 2020 quale contributo all'associazione Teatro stabile friulano.

33. Per le finalità di cui al comma 32 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

34. Il comma 5 dell'art. 29-bis della legge regionale 21/2019 è sostituito dal seguente:

«5. I beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle sopresse Province sono attribuiti ai Comuni nei cui territori essi insistono. Trova applicazione l'art. 1, comma 96, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).».

35. Al fine di potenziare le misure di contenimento della propagazione del contagio da COVID-19, mediante un adeguato controllo degli spostamenti delle persone fisiche, specie lungo la fascia confinaria e la rete stradale regionale interessata dai flussi di transito con l'estero, anche in ragione del prevedibile incremento del traffico veicolare legato al periodo estivo, in via straordinaria per l'anno 2020, è istituito un fondo a favore dei Comuni singoli o associati per lo svolgimento di servizi straordinari di controllo del territorio effettuati dalla polizia locale.

36. Per accedere al fondo di cui al comma 35 i Comuni singoli o associati presentano la domanda al Servizio competente in materia di sicurezza e polizia locale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

37. Il fondo di cui al comma 35 è pari a 100.000 euro per l'anno 2020 ed è ripartito tra i Comuni singoli o associati che hanno presentato la domanda in misura proporzionale al numero degli operatori effettivi dichiarati.

38. Il fondo di cui al comma 35 è liquidato in unica soluzione.

39. Per la finalità prevista al comma 35 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) del lo stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 40.

40. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella I.

Art. 10.

Funzione pubblica

1. Il terzo periodo del comma 3-bis dell'art. 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), è soppresso.



2. Il comma 3-*bis* dell'art. 47 della legge regionale n. 18/1996, come modificato dal comma 1, si applica anche nel caso di preposizione a strutture direzionali a livello di Servizio già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al comma 21 dell'art. 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), le parole «entro e non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2020».

4. Al primo periodo del comma 22 dell'art. 56 della legge regionale 18/2016 le parole «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021».

5. Al comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

b) alla lettera c) le parole «la data del 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «la data del 30 settembre 2021».

6. L'amministrazione regionale, al fine di corrispondere alle esigenze di funzionalità degli Uffici giudiziari del Distretto di Corte d'Appello di Trieste, nonché alle specifiche esigenze relative ai procedimenti di competenza della Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituita presso il Tribunale di Trieste, avverso le decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, è autorizzata a mettere a disposizione di detti uffici, con oneri a carico della Regione, personale di ruolo, nel numero massimo di trenta unità e per la durata da definirsi nei provvedimenti di messa a disposizione; gli oneri a carico della Regione sono esclusivamente quelli riferiti al trattamento economico complessivamente spettante, presso la Regione medesima, al personale messo a disposizione.

7. Qualora sia già stato raggiunto il numero massimo di cui al comma 6, la Giunta regionale, su richiesta motivata della Corte d'Appello di Trieste e tenuto anche conto delle disponibilità finanziarie, può autorizzare l'ulteriore messa a disposizione di personale fino a un massimo di dieci unità.

8. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), e l'art. 113 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), sono abrogati.

9. Alle finalità di cui al comma 6 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

10. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella J.

Art. 11.

Patrimonio, demanio, affari generali e sistemi informativi

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella K.

Art. 12.

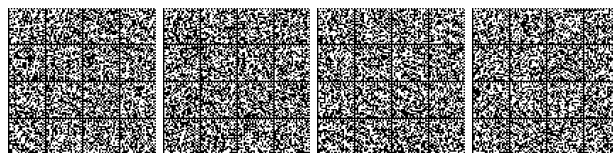
Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili

1. In considerazione delle dinamiche e delle ragioni che motivano i flussi finanziari dell'amministrazione regionale verso gli organi o gli organismi dell'amministrazione regionale dotati di autonomia contabile, gli enti regionali e strumentali della Regione, gli enti del Servizio sanitario regionale e verso tutti gli altri enti che, seppur dotati di autonomia, rivestano, per l'attività istituzionale svolta, un ruolo rilevante nel conseguimento di finalità di interesse pubblico, l'amministrazione regionale è autorizzata a prevedere l'assunzione a esclusivo carico del bilancio regionale degli oneri dovuti all'istituto tesoriere a titolo di corrispettivo annuo forfettario omnicomprensivo per la gestione del servizio di tesoreria, manie-vendo dal pagamento dello stesso tutti gli enti interessati dal medesimo rapporto convenzionale. Tale condizione opera sia nei confronti dei soggetti originariamente contemplati in sede di stipula dell'atto convenzionale per l'affidamento del servizio di tesoreria, sia nei confronti degli enti che vi aderiscano successivamente.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuna delle annualità dal 2021 al 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 9.

3. Gli oneri disposti dal comma 2 per le annualità successive al 2022 faranno carico alle corrispondenti Missioni, Programmi, «Titoli dei bilanci per gli anni medesimi».

4. In considerazione della particolare congiuntura, analogamente a quanto indicato nell'art. 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 27/2020, l'Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale, l'Ente Tutela Patrimonio Ittico, l'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, l'Ente Parco Dolomiti Friulane, l'Ente Parco Prealpi Giulie, l'Agenzia Regionale per il diritto agli studi superiori e l'Ente Regionale per il Patrimonio Culturale sono autorizzati ad applicare all'annualità 2020 del bilancio 2020-2022 in corso di gestione la quota di avanzo libero determinata a seguito dell'approvazione del rendiconto 2019 da parte della Giunta regionale, in deroga all'art. 42, comma 6, del decreto legi-



slativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nei limiti e per i fini di cui al comma 5.

5. L'utilizzo dell'avanzo libero di cui al comma 4, ferme restando le finalità prioritarie di cui all'art. 42, comma 6, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 118/2011 (debiti fuori bilancio e salvaguardia degli equilibri), oltre alle altre spese indicate nelle lettere c), d) ed e) del medesimo art. 42, comma 6, del decreto legislativo n. 118/2011, può riguardare spese correnti, a fronte dell'emergenza COVID-19, o per far fronte a oneri che l'amministrazione regionale non riesce a garantire in relazione a beni immobili, mobili e servizi necessari per il funzionamento, messi a disposizione da parte della stessa amministrazione regionale, qualora previsto dalle leggi istitutive dei singoli enti.

6. Le variazioni di bilancio degli enti regionali non sono sottoposte alla vigilanza di cui all'art. 67 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 1a (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), a eccezione delle variazioni che prevedono l'applicazione della quota libera di avanzo risultante dall'esercizio precedente.

7. Alla legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 dell'art. 15 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire il corretto utilizzo delle risorse allocate sui capitoli di spesa del bilancio regionale, decorso infruttuosamente il termine indicato al comma 2, la Direzione centrale competente in materia di bilancio è autorizzata a procedere all'adeguamento delle scritture contabili afferenti l'atto di impegno.»;

b) dopo il comma 3 dell'art. 16 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire il corretto utilizzo delle risorse allocate sui capitoli di spesa del bilancio regionale, decorso infruttuosamente il termine indicato al comma 2, la Direzione centrale competente in materia di bilancio è autorizzata a procedere all'adeguamento delle scritture contabili afferenti l'atto di liquidazione.».

8. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma operativo regionale Obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 cofinanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale), sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per gli interventi già aggiudicati o in fase di aggiudicazione nel periodo di emergenza COVID-19, le maggiori spese derivanti dagli oneri per la sicurezza conseguenti all'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19 potranno trovare copertura nelle eventuali economie contributive derivanti dall'aggiudicazione dei lavori o dalla realizzazione delle opere nell'ambito di procedure per le quali non sia stato possibile prevedere tali maggiori costi, previa comunicazione e quantificazione delle stesse alla

struttura regionale attuatrice del Programma entro sessanta giorni dall'approvazione della variante da parte della stazione appaltante.

2-ter. In deroga a quanto previsto nelle procedure di attivazione che finanziano opere pubbliche e nei limiti delle rispettive dotazioni finanziarie, esclusivamente in relazione alle maggiori spese derivanti dagli oneri per la sicurezza conseguenti all'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19, è ammessa la presentazione di varianti in aumento anche oltre il contributo concesso e comunque nei limiti da definire con apposito decreto della Direzione centrale infrastrutture e territorio.».

9. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 di cui all'allegata Tabella L

Art. 13.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio

1. Ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella O.

2. Ai sensi di cui all'art. 42, comma 6, del decreto legislativo n. 118/2011, e in base alla verifica effettuata con deliberazione della Giunta regionale n. 141 del 30 gennaio 2020 (decreto legislativo n. 118/2011 art. 42, comma 9 e comma 10: determina della consistenza del risultato di amministrazione presunto (a titolo di preconsuntivo) e aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11 comma 3, lettera a) del medesimo decreto legislativo 118/2011), è applicata la somma di 215.716,60 euro quale quota accantonata del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2019 a valere sull'autorizzazione di spesa relativa al debito fuori bilancio complessivo della stringa numero quattordici in Tabella O allegata al comma 1, di cui alla Tabella M allegata al comma 3.

3. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella M.

Art. 14.

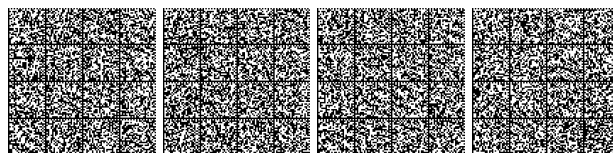
Copertura finanziaria

1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a M trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a M e dagli incrementi di entrata previsti dall'art. 1, comma 2.

Art. 15.

Allegato contabile ai sensi del decreto legislativo 118/2011

1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bi-



lancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegata la Nota integrativa alla presente legge di cui all'allegato O.

2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 agosto 2020

FEDRIGA

(Omiss).

20R00255

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2020, n. 2.

Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2019.

(Pubblicata del Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 31 luglio 2020 - parte prima n. 266).

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Art. 1.

Approvazione del rendiconto generale

1. È approvato il rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2019, che si allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze espone negli articoli seguenti.

Art. 2.

Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2019

1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2019 per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 13.499.256.852,36, di cui euro 12.067.153.809,91 sono state riscosse e versate ed euro 1.432.103.042,45 sono rimaste da riscuotere.

Art. 3.

Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2019

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2019, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 13.276.491.698,78, di cui euro 11.869.188.604,10 sono state pagate e euro 1.407.303.094,68 sono rimaste da pagare.

Art. 4.

Residui attivi degli esercizi finanziari 2018 e precedenti

1. I residui attivi degli esercizi 2018 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

dei quali nell'esercizio 2019 sono stati riscossi e versati e sono rimasti da riscuotere	euro 4.712.555.547,26
	euro 2.070.875.827,76
	euro 2.641.679.719,50

Art. 5.

Residui passivi degli esercizi finanziari 2018 e precedenti

1. I residui passivi degli esercizi 2018 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019, risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:

dei quali nell'esercizio 2019 sono stati pagati e sono rimasti da pagare	euro 4.528.822.793,08
	euro 1.921.149.947,13
	euro 2.607.672.845,95

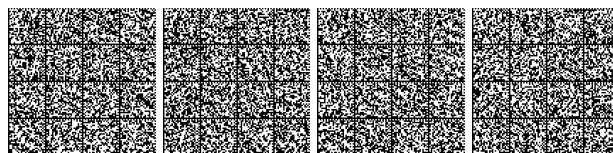
Art. 6.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019 risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2019 (articolo 2)	euro 1.432.103.042,45
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi 2018 e precedenti (articolo 4)	euro 2.641.679.719,50
Residui attivi al 31 dicembre 2019	euro 4.073.782.761,95



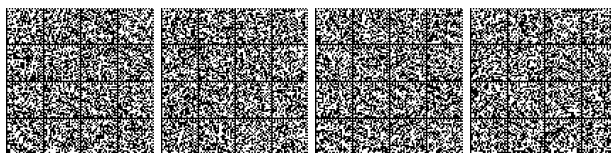


Art. 10.

Conto economico e stato patrimoniale

1. Il risultato economico dell'esercizio 2019 è stabilito in euro 378.533.598,04, in base alle seguenti risultanze:

CONTO ECONOMICO		2019
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>		
Totale componenti positivi della gestione (A)		11.469.558.409,88
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>		
Totale componenti negativi della gestione (B)		11.071.381.486,05
Differenza fra componenti Positivi e negativi della gestione (A-B)		398.176.923,83
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>		
<u>Proventi finanziari</u>		
Proventi da partecipazioni		2.989.906,77
da società controllate		0,00
da società partecipate		1.912.902,21
da altri soggetti		1.077.004,56
Altri proventi finanziari		1.500.968,81
Totale proventi finanziari		4.490.875,58
Totale oneri finanziari		50.134.505,25
Totale proventi ed oneri finanziari (C)		-45.643.629,67
<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>		
Totale rettifiche (D)		19.439.596,17
<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>		
Totale proventi straordinari		54.476.876,09
Totale oneri straordinari		36.387.369,37
Totale proventi ed oneri straordinari (E)		18.089.506,72
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		390.062.397,05
Imposte (*)		11.528.799,01
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		378.533.598,04
(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.		

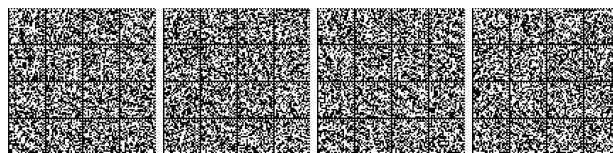


2. la situazione patrimoniale attiva al 31 dicembre 2019 è stabilita in euro 5.849.646.018,33, in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	31/12/2019	31/12/2018
A) Crediti vs. lo stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione		
TOTALE Crediti vs Partecipanti (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
Totale immobilizzazioni immateriali	43.291.963,88	82.257.368,34
Totale immobilizzazioni materiali	518.512.891,16	498.687.481,37
Totale immobilizzazioni finanziarie	448.521.920,96	425.929.953,15
Totale Immobilizzazioni (B)	1.010.326.776,00	1.006.874.802,86
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<u>Rimanenze</u>	195.821,43	170.632,14
Totale rimanenze	195.821,43	170.632,14
Totale crediti	3.774.504.430,16	4.444.286.410,16
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	1.064.618.990,74	740.533.887,20
Totale attivo circolante (C)	4.839.319.242,33	5.184.990.929,50
D) RATEI E RISCONTI		
Totale ratei e risconti (D)	0,00	0,00
Totale dell'attivo (A+B+C+D)	5.849.646.018,33	6.191.865.732,36

3. La situazione patrimoniale passiva al 31 dicembre 2019 è stabilita in euro 5.849.646.018,33, in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	31/12/2019	31/12/2018
A) Patrimonio netto		
Totale Patrimonio netto (A)	-532.181.819,85	-910.715.417,89
B) Fondi per rischi ed oneri		
Totale fondi rischi ed oneri (B)	47.041.988,48	48.951.560,50
C) Trattamento di fine rapporto		
Totale T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) <u>Debiti</u>		
Totale debiti (D)	5.386.292.229,19	6.006.245.489,67
E) <u>Ratei e risconti e contributi agli investimenti</u>		
Totale ratei e risconti (E)	948.493.620,51	1.047.384.100,08
Totale del passivo (A+B+C+D+E)	5.849.646.018,33	6.191.865.732,36
Conti d'ordine		
Totale conti d'ordine	8.041.471,95	8.041.471,95



Art. 11.

Rendiconto consolidato

1. È approvato il rendiconto consolidato della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2019 secondo le risultanze riportate nell'allegato 44.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 31 luglio 2020

BONACCINI

(Omissis).

20R00270

LEGGE REGIONALE 31 luglio 2020, n. 3.

Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 267 del 31 luglio 2020)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis);

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa in linea con il Documento di economia e finanza regionale (DEFER per il 2020) ed in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022.

Capo I

CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Sezione I

AMBIENTE

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 10 del 1993

1. All'art. 2, comma 3, lettera *a*) della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volt. Delega di funzioni amministrative) le parole «15000 volt» sono sostituite con «20000 volt».

Art. 3.

Modifica dell'art. 9 della legge regionale n. 10 del 1993

1. All'art. 9, comma 4, della legge regionale n. 10 del 1993 le parole «15000 volt» sono sostituite con «20000 volt».

Art. 4.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 25 del 2016

1. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017) è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Nelle more dell'aggiornamento della pianificazione regionale in materia ambientale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la giunta regionale è autorizzata ad adottare disposizioni di proroga e di integrazione della pianificazione ambientale vigente in coerenza con gli obiettivi dalla medesima posti, previa informativa nella commissione competente.».

Sezione II

POLITICHE DI SVILUPPO PER LA MONTAGNA

Art. 5.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 17 del 1993

1. Dopo il comma 2-bis dell'art. 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste - ARF) è inserito il seguente:

«2-ter. Per finalità connesse alla più efficace ed efficiente gestione degli impianti sciistici, le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della regione interessati da tali impianti sciistici possono essere trasferite ai comuni nei cui territori i beni sono localizzati, con atto della giunta regionale che fissa anche la decorrenza. I rapporti tra gli enti interessati sono regolati da apposite convenzioni, fatto salvo in loro mancanza quanto stabilito dal comma 1.».

2. Nel comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 17 del 1993 le parole «dai commi 1-bis, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1-bis, 2-ter, 3, 4 e 5».



Art. 6.

Disposizioni in ordine all'efficacia del regolamento per la gestione faunistico venatoria delle aree contigue del Parco del Delta del Po

1. Al fine di garantire la regolazione dell'esercizio dell'attività venatoria nella stagione 2020-2021 nelle aree contigue del Parco del Delta del Po, nelle more dell'approvazione del regolamento per la gestione faunistico-venatoria e dell'adeguamento degli istituti di gestione di cui agli articoli 43 e 52 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e comunque non oltre il 31 gennaio 2021, conserva efficacia il regolamento vigente dell'ente di gestione del predetto parco.

2. I termini collegati alle istanze di autorizzazione degli istituti di gestione di cui al comma 1 per la stagione venatoria 2021/2022 sono fissati al 31 marzo 2021.

3. Al fine di conservare l'areale e l'uso storico dell'Azienda faunistico-venatoria speciale di Comacchio, come originariamente contemplati negli strumenti di pianificazione faunistica della Provincia di Ferrara, in sede di adeguamento della pianificazione all'istituto previsto dall'art. 43 della legge regionale n. 8 del 1994, in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali ma fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'art. 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sono consentiti:

a) l'istituzione di un'unica azienda faunistico venatoria di superficie corrispondente a quella odierna;

b) il mantenimento del numero degli attuali appostamenti sociali da convertirsi in apprestamenti di cui all'art. 52, comma 11 della legge regionale n. 8 del 1994;

c) l'esercizio venatorio nel numero di giornate attualmente previste.

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2004

1. Nella rubrica del titolo III della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) le parole «alle Comunità montane» sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 2 del 2004 è sostituito dal seguente:

«3. Le risorse del Fondo regionale per la montagna sono destinate:

a) al trasferimento a favore delle unioni di comuni montani, che utilizzano tali risorse come contributo per il finanziamento degli interventi previsti nei programmi triennali di investimento per l'utilizzo del Fondo regionale per la montagna di cui all'art. 4;

b) al finanziamento di interventi volti a promuovere l'avvio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali della montagna attraverso la concessione di contributi a favore delle imprese con sedi o unità locali insediate o da insediarsi nei comuni montani, privilegiando quegli interventi che salvaguardano il suolo dal suo consumo e che creano nuova occupazione. La giunta regionale definisce condizioni, modalità e criteri per la concessione ed erogazione dei contributi in conformità con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.».

Sezione III

TERRITORIO

Art. 8.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 24 del 2017

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

Art. 9.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2017

1. Al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2017, le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

2. Alla lettera c) del comma 7 dell'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2017 le parole «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».

Art. 10.

Modifiche all'art. 76 della legge regionale n. 24 del 2017

1. Al comma 1 dell'art. 76 della legge regionale n. 24 del 2017, le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

Capo II

ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Sezione I

ENERGIA

Art. 11.

Adempimenti in materia di controllo funzionale e manutenzione nonché di controllo di efficienza energetica degli impianti termici di cui al regolamento regionale n. 1 del 2017 nel periodo di emergenza da COVID-19

1. Le sanzioni previste dal comma 3, lettere b) e c) e dal comma 4 dell'art. 24 del regolamento regionale 3 aprile 2017, n. 1 (Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 25-*quater* della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26) relative al mancato rispetto dei termini per l'effettuazione delle operazioni di controllo funzionale e manutenzione, nonché di controllo di efficienza energetica degli impianti termici di cui agli articoli 14, 15 e 20 dello stesso regolamento ricadenti nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020 non saranno irrogate qualora il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, come identificato



nella definizione riportata nell'allegato A del regolamento regionale n. 1 del 2017 regolarizzi la posizione entro novanta giorni decorrenti dal 1° agosto 2020.

2. Decorso tale termine senza la regolarizzazione l'organismo di accreditamento ed ispezione di cui all'art. 7 del regolamento regionale n. 1 del 2017 provvederà ad irrogare le sanzioni previste dall'art. 24 del medesimo regolamento.

Sezione II COMMERCIO

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1999

1. Dopo l'art. 7-bis della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è inserito il seguente:

«Art. 7-ter (Norme transitorie in materia di commercio in forma hobbistica su aree pubbliche). — 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7-bis, limitatamente all'anno 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 che ha comportato la sospensione dell'attività mercatale, sono previste le seguenti disposizioni transitorie:

a) i nuovi tesserini identificativi da hobbista conformi al modello previsto dall'art. 7-bis, commi 3 e 5, rilasciati anteriormente alla data del 1° luglio 2020, conservano la loro efficacia fino alla completa vidimazione degli spazi e comunque non oltre il 30 giugno 2021;

b) i nuovi tesserini identificativi da hobbista conformi al modello previsto dall'art. 7-bis, commi 3 e 5, rilasciati negli anni 2019 e 2020, non sono tenuti in considerazione ai fini del conteggio del numero massimo di tesserini rilasciabili per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare di cui all'art. 7-bis, comma 5.»

Sezione III CULTURA

Art. 13.

Inserimento dell'art. 8-bis della legge regionale n. 37 del 1994

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Premi-acquisto di opere d'arte). — 1. Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge e dell'art. 6, comma 1, lettera g) dello statuto regionale, la regione può assegnare "premi-acquisto" per opere di artisti meritevoli operanti nella regione. Almeno tre quarti dei "premi-acquisto" sono riservati ad artisti che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.

2. Per la selezione degli artisti meritevoli e l'assegnazione dei premi-acquisto la giunta regionale nomina, con proprio atto, una giuria formata da tre esperti di riconosciuta competenza. Con il medesimo atto la giunta regionale regola il funzionamento della giuria, ne determina i

compensi, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa statale in materia e stabilisce le modalità con cui saranno resi pubblici i criteri per la selezione degli artisti.

3. Nella determinazione dei criteri di selezione degli artisti meritevoli e di attribuzione dei premi-acquisto la giuria opera in piena autonomia. La regione provvede all'assegnazione dei premi ai vincitori indicati dalla giuria. Le opere premiate rimarranno nella proprietà della Regione Emilia-Romagna che ne garantisce la fruibilità rendendole disponibili attraverso la loro digitalizzazione, nonché con l'esposizione in spazi aperti al pubblico nelle proprie sedi, o attraverso eventi, o anche con l'eventuale concessione in comodato gratuito ad altri enti e istituzioni pubbliche purché siano assicurate analoghe modalità di utilizzo.

4. Il premio-acquisto non può essere assegnato ad artisti che ne abbiano già beneficiato.»

Art. 14.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 37 del 1994

1. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 37 del 1994 è sostituito dal seguente:

«3. Per quanto riguarda i premi di cui agli articoli 8 e 8-bis, la giunta regionale stabilisce il numero e l'importo dei singoli premi nell'ambito dei fondi autorizzati annualmente dal bilancio regionale.»

2. Dopo il comma 5 dell'art. 9 della legge n. 37 del 1994 è aggiunto il seguente comma 5-bis:

«5-bis. I premi-acquisto di cui all'art. 8-bis sono liquidati successivamente alla consegna dell'opera alla regione, previa emissione di idonea documentazione fiscale relativa alla cessione del bene.»

Art. 15.

Presidenza dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna

1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale che incorpora l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali di cui alla legge 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) nelle strutture della Regione Emilia-Romagna, è possibile la proroga dell'incarico di presidente fino al 31 dicembre 2020.

Art. 16.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 20 del 2014

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 20 (Norme in materia di cinema e audiovisivo) è sostituita dalla seguente:

«b) che la qualità di associato sia riservata a film commission quali specifici uffici di enti pubblici e a film commission convenzionate con enti pubblici territoriali o partecipati da essi, qualora costituite nella forma di soggetti privati.»



Art. 17.

Modifica alla legge regionale n. 2 del 2018

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 2 (Norme in materia di sviluppo del settore musicale) è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (*Investimenti per la qualificazione dell'offerta educativa e formativa*). — 1. La regione, anche a seguito dell'emergenza da COVID-19, al fine di qualificare l'offerta educativa e formativa, può concedere contributi per l'acquisto di dispositivi per la didattica e di strumenti musicali da parte delle scuole di musica e degli organismi specializzati di cui all'art. 4, nonché delle formazioni di tipo bandistico, da destinare ai giovani per la più ampia diffusione della pratica musicale. I contributi sono concessi sulla base di criteri definiti con atto di giunta regionale nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.»

Sezione IV

BONUS UNA TANTUM

Art. 18.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 40 del 2002

1. All'art. 11 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 - Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della legge regionale 6 luglio 1984 n. 38) è aggiunto il seguente comma:

«3-ter. Al fine di riconoscere il prezioso impegno fornito dal personale sanitario proveniente da fuori regione che ha prestato servizio presso la Regione Emilia-Romagna per l'assistenza nella fase di emergenza COVID-19, come risultante dagli elenchi della Direzione generale cura della persona salute e welfare, la regione concede a ciascun soggetto un contributo "bonus una tantum" pari a 350,00 euro da utilizzarsi per sostenere il costo di alloggio proprio per il periodo massimo di una settimana presso le strutture ricettive del territorio regionale che abbiano dato la propria disponibilità, impegnandosi a scontare dai costi di alloggio detto bonus ed altresì a scontare equivalente cifra a proprio carico per una persona di accompagnamento. Il bonus sarà corrisposto ai predetti beneficiari, mediante rimborso alle strutture ricettive aderenti che abbiano ospitato il personale sanitario in esame a seguito della presentazione di idonea documentazione comprovante i pernottamenti ed i costi, secondo le modalità individuate dalla giunta regionale, nel limite complessivo di euro 90.000,00 nell'esercizio finanziario 2020.»

Sezione V

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Art. 19.

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1994

1. L'art. 5, comma 3 della legge regionale n. 24 del 1994 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale) è sostituito dal seguente:

«3. Le nomine di cui al presente capo non possono essere cumulate; non si possono conferire più di due mandati consecutivi per ricoprire una carica nello stesso organo, ovvero nella stessa tipologia di organo, del medesimo ente; la durata degli incarichi conferiti senza prefissione di termine non può superare i dieci anni. Non rilevano i mandati esercitati per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell'incarico, salvo che la cessazione sia avvenuta a causa di dimissioni volontarie. Il presente comma non si applica ai casi in cui le nomine siano direttamente derivanti dal ruolo amministrativo ricoperto.»

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 31 luglio 2020

BONACCINI

(Omissis).

20R00271

REGIONE SICILIA

LEGGE 20 luglio 2020, n. 16.

Norme per il funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (Parte I) n. 40 del 24 luglio 2020 (n. 25)).

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

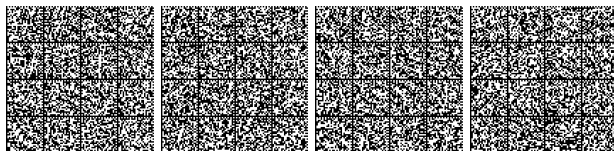
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme per il funzionamento e i compiti del Corpo forestale della Regione siciliana

1. A decorrere dall'anno 2020, in deroga alle disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, il dirigente generale del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana è autorizzato ad assumere, mediante concorso pubblico per esami, nuovo per-



sonale del comparto non dirigenziale a tempo indeterminato con riferimento alla dotazione organica di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14.

2. L'accesso al Corpo è subordinato al superamento di un corso di formazione professionale. Al corso può essere ammesso un numero di candidati dal 20 al 50 per cento superiore ai posti disponibili, con eventuale arrotondamento all'unità superiore. Tale percentuale è stabilita nel bando di indizione del concorso.

3. Il corso, della durata minima di tre mesi, è svolto in autoformazione presso il Corpo forestale della Regione siciliana o presso altre amministrazioni o enti pubblici, sulla base di specifici accordi.

4. I criteri e le modalità di svolgimento del corso e degli esami finali sono definiti con apposito decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del dirigente generale del Comando del Corpo forestale.

5. Ai partecipanti al corso di formazione professionale è corrisposto un assegno di studio ragguagliato mensile di importo pari ad un dodicesimo dello stipendio tabellare annuo lordo relativo al livello retributivo nel quale è compresa la qualifica o figura professionale di riferimento.

6. I partecipanti al corso di formazione professionale che hanno frequentato, con esito positivo, il corso medesimo sono assunti, nel numero di posti disponibili, secondo l'ordine di graduatoria stabilito in base alla valutazione finale riportata negli esami teorico-pratici.

7. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Per le finalità assunzionali di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di 2.000 migliaia di euro per il triennio 2020-2022, cui si provvede a valere sulla missione 9, programma 5, capitolo 150001.

9. Il rinvio dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4 alle «norme in atto in vigore» deve intendersi riferito a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 4/2007.

10. Al comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 4/2007 è aggiunto il seguente periodo: «L'adeguamento della suddetta indennità mensile pensionabile, in analogia agli incrementi riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, al personale con qualifica non dirigenziale dei corpi di polizia ad ordinamento civile, è definito in sede di contrattazione sindacale.»

11. All'art. 3 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «comma 2» è aggiunta la parola «sexies»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il trattamento economico fondamentale del personale comandato di cui al comma 1 rimane a carico degli enti di provenienza.»

Art. 2.

*Applicazione art. 87 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18*

1. Le disposizioni di cui all'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 trovano applicazione anche per il Bacinò 'PIP Emergenza Palermo', per i soggetti utilizzati in attività socialmente utili e per i lavoratori utilizzati nei cantieri di servizi già percettori del reddito minimo di inserimento.

Art. 3.

*Modifiche all'art. 7 della legge regionale
13 dicembre 1983, n. 120*

1. All'art. 7 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120 le parole «al due per mille sul movimento generale di cassa» sono sostituite con le seguenti «all'1 per cento sul movimento generale di cassa a valere della somma autorizzata, con un tetto massimo di mille euro».

Art. 4.

*Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 4
in materia di attività funeraria*

1. Alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 3, lettera c) le parole «o tumulazione aerata» sono soppresse;

b) all'art. 3, comma 2, il terzo periodo è soppresso;

c) all'art. 10, comma 9, il terzo periodo è soppresso;

d) all'art. 10, il comma 10 è soppresso.

Art. 5.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 20 luglio 2020

MUSUMECI

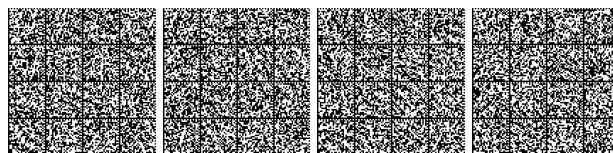
*L'Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica*
GRASSO

L'Assessore regionale per la salute
RAZZA

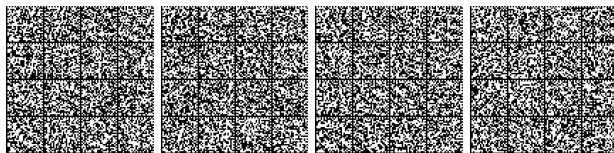
*L'Assessore regionale per il territorio
e l'ambiente*
CORDARO

(Omissis).

20R00274



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

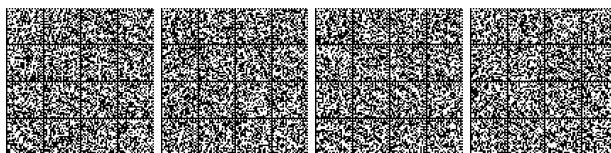
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

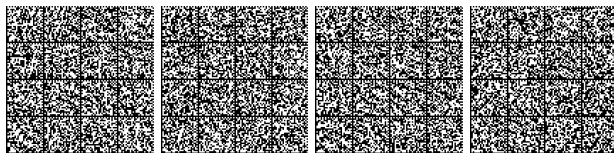
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 5,00

